



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE  
SEDE DI TRENTO**

**MASSIME  
DI SENTENZE**

**ANNO 2019**

*Strumento a disposizione degli utenti  
del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento  
per conoscere i precedenti della giurisprudenza del Tribunale*

## **AVVERTENZA**

*Le informazioni e le indicazioni contenute in questo massimario sono fornite a scopo meramente orientativo e di studio e non costituiscono fonte ufficiale di conoscenza dei contenuti delle sentenze citate.*

---

# PRESENTAZIONE

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, presenta anche quest'anno, la raccolta delle massime delle sentenze amministrative pubblicate nel corso del 2019, in un volume disponibile sia nell'edizione a stampa che in formato elettronico.

Il presente lavoro, oltre a fornire indicazioni, che si spera utili, per un sempre migliore funzionamento della pubblica amministrazione, rappresenta anche la dimostrazione della costante attenzione posta nei confronti degli orientamenti della giustizia amministrativa ed è pensato a beneficio dell'attività dei difensori, degli operatori del diritto e, in generale, dei cittadini interessati.

Come l'anno scorso, la presente raccolta, di facile consultazione per l'utente, è corredata sia da un indice cronologico delle sentenze e delle ordinanze più significative, che da uno analogico, per consentire una ricerca tematica delle massime, attraverso il ricorso a parole chiave.

Infine, un apprezzamento e un sincero ringraziamento vanno a quanti hanno operato per rendere possibile, anche quest'anno, la realizzazione e la pubblicazione di questa raccolta.

Trento, 7 febbraio 2020

Il Presidente del TRGA di Trento



# Sommario

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI .....	1
2. INDICE ANALOGICO DELLE MASSIME .....	4
3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019 .....	9

---



## 1. Indice cronologico delle decisioni

Di seguito si elencano in ordine cronologico le sentenze più significative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento riferite all'anno 2019, che sono riprese nella successiva parte di questa pubblicazione con una massima che ne illustra i contenuti.

Sent. 3 gennaio 2019, n. 1	Sent. 25 febbraio 2019, n. 37
Sent. 11 gennaio 2019, n. 2	Sent. 25 febbraio 2019, n. 38
Sent. 11 gennaio 2019, n. 4	Sent. 27 febbraio 2019, n. 42
Sent. 11 gennaio 2019, n. 6	Sent. 6 marzo 2019, n. 44
Sent. 17 gennaio 2019, n. 12	Sent. 8 marzo 2019, n. 45
Sent. 17 gennaio 2019, n. 15	Sent. 11 marzo 2019, n. 46
Sent. 17 gennaio 2019, n. 16	Sent. 13 marzo 2019, n. 47
Sent. 17 gennaio 2019, n. 18	Sent. 13 marzo 2019, n. 48
Sent. 24 gennaio 2019, n. 19	Sent. 14 marzo 2019, n. 49
Sent. 24 gennaio 2019, n. 21	Sent. 14 marzo 2019, n. 50
Sent. 24 gennaio 2019, n. 22 (non definitiva)	Sent. 22 marzo 2019, n. 51
Sent. 25 gennaio 2019, n. 23	Sent. 26 marzo 2019, n. 54
Sent. 29 gennaio 2019, n. 27	Sent. 1 aprile 2019, n. 56
Sent. 29 gennaio 2019, n. 28	Sent. 4 aprile 2019, n. 57
Sent. 1 febbraio 2019, n. 29	Sent. 5 aprile 2019, n. 60
Sent. 8 febbraio 2019, n. 30	Sent. 9 aprile 2019, n. 61
Sent. 11 febbraio 2019, n. 31	Sent. 9 aprile 2019, n. 62
Sent. 11 febbraio 2019, n. 32	Sent. 10 aprile 2019, n. 63
Sent. 18 febbraio 2019, n. 33	Sent. 19 aprile 2019, n. 67
Sent. 22 febbraio 2019, n. 35	Sent. 24 aprile 2019, n. 69
Sent. 22 febbraio 2019, n. 36	Sent. 24 aprile 2019, n. 70
	Sent. 24 aprile 2019, n. 73

## 1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

- Sent. 6 maggio 2019, n. 75  
Sent. 10 maggio 2019, n. 78  
Sent. 10 maggio 2019, n. 79  
Sent. 10 maggio 2019, n. 80  
Sent. 14 maggio 2019, n. 81  
Sent. 15 maggio 2019, n. 82  
Sent. 16 maggio 2019, n. 83  
Sent. 27 maggio 2019, n. 84  
Sent. 4 giugno 2019, n. 85  
Sent. 4 giugno 2019, n. 86  
Sent. 4 giugno 2019, n. 87  
Sent. 11 giugno 2019, n. 88  
Sent. 17 giugno 2019, n. 89  
Sent. 17 giugno 2019, n. 90  
Sent. 18 giugno 2019, n. 91  
Sent. 19 giugno 2019, n. 92  
Sent. 25 giugno 2019, n. 96  
Sent. 1 luglio 2019, n. 97  
Sent. 12 luglio 2019, n. 99  
Sent. 12 luglio 2019, n. 102  
Sent. 15 luglio 2019, n. 103  
Sent. 1 agosto 2019, n. 106  
Ord. coll. 5 agosto 2019, n. 107  
Sent. 8 agosto 2019, n. 108  
Sent. 8 agosto 2019, n. 109  
Sent. 30 settembre 2019, n. 112  
Sent. 30 settembre 2019, n. 113  
Sent. 1 ottobre 2019, n. 119  
Sent. 1 ottobre 2019, n. 120  
Sent. 1 ottobre 2019, n. 121  
Sent. 2 ottobre 2019, n. 123  
Sent. 2 ottobre 2019, n. 124  
Sent. 4 ottobre 2019, n. 125  
Sent. 14 ottobre 2019, n. 126  
Sent. 15 ottobre 2019, n. 128  
Sent. 15 ottobre 2019, n. 129  
Sent. 16 ottobre 2019, n. 131  
Sent. 16 ottobre 2019, n. 132  
Sent. 29 ottobre 2019, n. 136  
Sent. 29 ottobre 2019, n. 137  
Sent. 29 ottobre 2019, n. 138  
Sent. 29 ottobre 2019, n. 140  
Sent. 31 ottobre 2019, n. 141  
Sent. 5 novembre 2019, n. 142  
Sent. 5 novembre 2019, n. 143  
Sent. 5 novembre 2019, n. 144  
Sent. 11 novembre 2019, n. 145  
Sent. 11 novembre 2019, n. 146  
Sent. 12 novembre 2019, n. 147  
Sent. 12 novembre 2019, n. 148  
Sent. 12 novembre 2019, n. 149  
Sent. 12 novembre 2019, n. 150  
Sent. 14 novembre 2019, n. 153  
Sent. 15 novembre 2019, n. 154  
Sent. 25 novembre 2019, n. 156  
Sent. 26 novembre 2019, n. 157  
Sent. 26 novembre 2019, n. 158  
Sent. 29 novembre 2019, n. 159  
Dec. 29 novembre 2019, n. 161  
Sent. 3 dicembre 2019, n. 162  
Sent. 6 dicembre 2019, n. 163  
Sent. 17 dicembre 2019, n. 164  
Sent. 17 dicembre 2019, n. 165  
Sent. 17 dicembre 2019, n. 166  
Sent. 17 dicembre 2019, n. 168  
Sent. 18 dicembre 2019, n. 169



## 1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

Sent. 19 dicembre 2019. n. 173

Sent. 19 dicembre 2019, n. 174

Sent. 19 dicembre 2019, n. 175

Sent. 20 dicembre 2019, n. 176

Sent. 20 dicembre 2019, n. 177

Sent. 20 dicembre 2019, n. 178



## 2. Indice analogico delle massime

<b>A</b>	
<b>Ambiente</b>	
Diffida a provvedere.....	97
Insedimento produttivo e civile.....	61
Misure di prevenzione .....	96
Sito di interesse nazionale...	97
<b>Ammonimento del Questore</b>	
Condotta offensiva della persona offesa.....	56
Durata del ritiro delle armi .	57
Osservazioni difensive .....	56
Persone informate sui fatti..	47
Procedimento penale pendente.....	30; 47
Ritiro dell'arma di ordinanza	56
Termine del procedimento ..	47
<b>Appalti pubblici</b>	
Avvalimento cd. operativo .	110
Avvalimento di attestazione SOA .....	78
Avvalimento tecnico-operativo e di garanzia.....	78
Caratteristiche specifiche inderogabili .....	89
Caratteristiche standardizzate dei prodotti.....	91
Clausole con effetto escludente non immediato .....	89
Consultazioni preliminari ...	112
Criteri ambientali minimi ..	106; 107
Criteri di aggiudicazione .....	90
Dies a quo per l'impugnazione .....	50; 95; 110; 113
Discrezionalità tecnica.....	37
Elenco prezzi .....	52
Elusione della normativa europea.....	32
Escussione della cauzione provvisoria .....	105
Gara telematica .....	96
Inefficacia del contratto d'appalto.....	69
Interesse ad agire.....	90
Iscrizione nel registro delle imprese .....	69
Legittimazione ad agire	32; 41; 53; 72
Mancata stipula del contratto nei termini.....	29
Metodo di attribuzione dei punteggi cd. on/off.....	87
Motivi tecnici.....	114
Nullità del contratto di avvalimento.....	78
Partenariato pubblico-pubblico .....	68
Piena conoscenza dell'atto lesivo.....	113
Principio di segretezza delle offerte .....	104
Principio di tassatività delle cause di esclusione ...	50; 51; 72; 75
Procedura negoziata.....	32; 33; 113; 114
Pubblicazioni sul profilo del committente.....	49
Requisito di regolarità contributiva.....	28; 96
Rischio d'impresa .....	104
Servizi analoghi .....	110
Servizi equivalenti.....	38
Soccorso istruttorio. 50; 52; 73; 107	

## 2. INDICE ANALOGICO DELLE MASSIME

<i>Stand still</i> .....	103
<b>Atti amministrativi</b>	
<i>Acquiescenza</i> .....	34
<i>Difformità nel modus operandi</i> .....	30
<i>Silenzio-assenso e interessi</i> <i>sensibili</i> .....	14
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	
<i>Attività alberghiera</i> .....	85
<i>Circoli privati</i> .....	92
<i>Esercizi pubblici</i> .....	91
<i>SCIA per attività economiche</i> .....	92
<hr/>	
<b>B</b>	
<b>Beni pubblici</b>	
<i>Concessione di suolo pubblico</i> .....	15
<i>Dimissione di beni demaniali</i> .....	16
<i>Individuazione del</i> <i>cessionario</i> .....	29
<hr/>	
<b>C</b>	
<b>Cave e miniere</b>	
<i>Progetto unitario di</i> <i>coltivazione</i> .....	75
<b>Comuni</b>	
<i>Edificabilità tributaria</i> .....	80
<i>Specifiche tecniche del SIAT</i> . 81	
<b>Concessione di costruzione e</b> <b>gestione</b>	
<i>Stralcio dell'opera dalla</i> <i>programmazione</i> .....	30
<b>Concorsi pubblici</b>	
<i>Concorsi straordinari</i> .....	94
<i>Concorso per docenti</i> .....	16; 51
<i>Conflitto di interessi con</i> <i>l'incarico</i> .....	95
<i>Malfunctionamento del sistema</i> <i>informatico</i> .....	40
<i>Presentazione delle domande</i> <i>per via telematica</i> .....	40
<i>Requisito dell'abilitazione</i> ...	71
<i>Ricorso collettivo</i> .....	70
<i>Soccorso istruttorio</i> .....	40
<i>Stabilizzazione del personale</i> 85	
<b>Contabilità pubblica</b>	
<i>Collegio dei revisori</i> .....	98
<hr/>	
<b>D</b>	
<b>Difetto di giurisdizione</b>	
<i>Concessione autostradale</i> ..	33; 34; 63
<i>Controversie relative ai</i> <i>rapporti di lavoro</i> .....	11
<i>Diritto di uso civico</i> .....	68
<i>Permesso di soggiorno per</i> <i>motivi umanitari</i> .....	10
<i>Servizi commerciali in aree</i> <i>demaniali</i> .....	62
<i>Sovvenzioni e contributi</i> <i>pubblici</i> .....	60; 99
<i>Verballi di accertamento</i> .....	49
<hr/>	
<b>E</b>	
<b>Edilizia e urbanistica</b>	
<i>Accertamento di compatibilità</i> <i>paesaggistica</i> .....	100
<i>Accertamento di conformità</i> <i>urbanistica</i> .....	53
<i>Annulamento d'ufficio delle</i> <i>previsioni del PRG</i> .....	62
<i>Apposizione di cartelli</i> <i>pubblicitari su condomini</i>	15
<i>Aree agricole</i> .....	25
<i>Aree sottoposte a tutela</i> <i>paesaggistica</i> .....	100
<i>Assenza di autorizzazione</i> <i>paesaggistica</i> .....	63
<i>Bonus volumetrici</i> .....	46
<i>Cambio di destinazione d'uso</i> .....	26

## 2. INDICE ANALOGICO DELLE MASSIME

<i>Carta delle tutele paesistiche</i> .....	84
<i>Cartelli pubblicitari lungo le</i> <i>strade</i> .....	14
<i>Comparto edificatorio</i> .....	35
<i>Concessione in sanatoria</i> ....	25
<i>Convenzioni di lottizzazione</i> 36; 54	
<i>Costruzioni ante 1967</i> .....	80
<i>Definizione di volume tecnico</i> .....	59
<i>Denuncia dei cementi armati</i> .....	46
<i>Deroghe alle fasce di rispetto</i> <i>dei tracciati stradali</i> .....	55
<i>Distanze tra edifici</i> .....	26
<i>Efficienza energetica degli</i> <i>edifici</i> .....	26
<i>Eliminazione di barriere</i> <i>architettoniche</i> .....	13
<i>Errore cartografico del PRG</i>	43
<i>Fasce di rispetto</i> .....	88
<i>Impianti di telefonia mobile</i> ..	9
<i>Impugnazione del titolo</i> <i>edilizio</i> .....	34; 116
<i>Interesse a ricorrere</i> .....	89
<i>Interventi liberi</i> .....	101
<i>Interventi nelle fasce di</i> <i>rispetto dei tracciati stradali</i> .....	55
<i>Intervento edilizio e</i> <i>disponibilità giuridica</i> <i>dell'immobile</i> .....	14
<i>Istanza di regolarizzazione</i> ..	74
<i>Istanza di sanatoria</i> .....	65
<i>Limitazione del consumo del</i> <i>suolo</i> .....	84
<i>Modifica dell'altezza utile</i> <i>interna</i> .....	12
<i>Modifiche al piano attuativo</i>	55
<i>Ordinanza di demolizione</i> ..	36; 74; 102
<i>Ordinanza di rimessa in</i> <i>pristino</i> .....	65
<i>Parere in materia di vincolo</i> <i>paesaggistico</i> .....	63
<i>Permesso di costruire in</i> <i>deroga</i> .....	60
<i>Piani attuazione</i> .....	36
<i>Piano guida</i> .....	35
<i>Piano regolatore comunale</i> .	61
<i>Rilascio di nuovo titolo edilizio</i> .....	25
<i>Ristrutturazione edilizia</i> .	46; 82
<i>Ristrutturazione edilizia da</i> <i>parte singolo condomino</i>	82
<i>Sanatoria</i> .....	56; 59
<i>Sanzioni amministrative</i> ....	64
<i>Scelte pianificatorie</i> .....	72
<i>SCIA</i> .....	43; 58
<i>Seminterrati e attività aperte</i> <i>al pubblico</i> .....	92
<i>Sopraelevazioni</i> .....	74; 83
<i>Termini di decorrenza per</i> <i>l'impugnazione</i> .....	43
<i>Variante in corso d'opera</i> ....	58
<i>Volume urbanistico e volume</i> <i>edilizio</i> .....	13
<i>Zona urbanizzata</i> .....	54
<b>Espropriazioni</b>	
<i>Atti presupposto</i> .....	67
<i>Competenza legislativa</i> <i>provinciale</i> .....	66
<i>Decreto di asservimento</i> ....	53
<hr/>	
<b>G</b>	
<b>Giudizio di ottemperanza</b>	
<i>Modalità di ottemperanza</i> ..	71
<b>Giudizio elettorale</b>	
<i>Carenza di interesse</i> .....	45
<i>Discordanza tra tabelle di</i> <i>scrutinio e verbali di sezione</i> .....	22; 45
<i>Divergenza tra candidati e</i> <i>lista</i> .....	20
<i>Errore mnemonico</i> .....	20
<i>Favor voti</i> .....	19
<i>Legittimazione passiva</i> .....	19

## 2. INDICE ANALOGICO DELLE MASSIME

Motivi aggiunti..... 44  
Nome del candidato posto  
nella vicinanza del simbolo  
di lista ..... 21  
Potere sostitutivo del giudice  
amministrativo ..... 21  
Prevalenza del voto di lista.. 44  
Riconoscibilità ..... 20  
Ricorso cd. esplorativo...21; 45

### **Giustizia amministrativa**

Appello avverso sentenza non  
definitiva ..... 44  
Atto di natura politica..... 98  
Atto plurimotivato ..... 15  
Atto presupposto ..... 66  
Azione di accertamento  
autonoma..... 70  
Azione risarcitoria ..... 83  
Azione surrogatoria ..... 76  
Comitato di verifica per le  
cause di servizio..... 79  
Disapplicazione delle norme  
regolamentari..... 25  
Effetto conformativo del  
giudicato ..... 42  
Interessi pretensivi e oppositivi  
..... 48  
Legittimità costituzionale  
dell'art. 38 l.p. 3/2006 .... 94  
Limiti al riesercizio del potere  
amministrativo ..... 42  
Mancata impugnazione del  
diniego di annullamento in  
autotutela ..... 37  
Mancata specificazione dei  
motivi del ricorso ..... 36  
Notificazione telematica del  
ricorso ..... 18  
Patrocinio a spese dello Stato  
..... 101  
Provvedimento non più  
efficace..... 111  
Rinuncia al ricorso ..... 11  
Sentenza in forma semplificata  
..... 41

Silenzio della pubblica  
amministrazione..... 93  
Tempus regit actum..... 48  
Termine di decadenza per  
l'azione risarcitoria ..... 115  
Vizio di eccesso di potere ... 31;  
111  
Vizio di incompetenza ..... 111

---

### **I**

#### **Istruzione pubblica**

Obbligo scolastico ..... 57  
Università..... 86

---

### **L**

#### **Licenza di porto d'armi**

Carattere ricreativo ..... 22  
Detenzione in luogo diverso 18  
Furto di armi ..... 82  
Giudizio di non affidabilità.. 23  
Trasferimento delle armi..... 17

---

### **P**

#### **Paesaggio**

Limitazione della circolazione  
stradale..... 39  
Sito di notevole valenza  
paesaggistica ..... 38

#### **Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza iure sanguinis**

Attività lavorativa..... 115

#### **Permesso di soggiorno per attesa occupazione**

Pericolosità sociale ..... 99

#### **Permesso di soggiorno per motivi di lavoro**

Contratto di lavoro  
contraffatto..... 37  
Requisiti morali e condanne  
penali ..... 77

## 2. INDICE ANALOGICO DELLE MASSIME

<b>Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo</b>	
Assenza prolungata dal territorio.....	108
Condanne penali e bilanciamento di interessi .....	106
Inserimento familiare .....	105
Procedimento penale e amministrativo .....	108
Requisiti morali e condanne penali .....	17; 105
Rilascio di diverso titolo .....	109
Tutela rafforzata.....	17; 109
<b>Procedura coattiva immobiliare</b>	
Terzo incanto.....	42
<b>Pubblico impiego</b>	
Indebite erogazioni ai dipendenti .....	88
Mancato conferimento di incarico .....	12

Patologia ascrivibile a causa di servizio .....	79
Trasferimento ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001....	23; 24; 77
Trasferimento per incompatibilità ambientale .....	66

---

### S

<b>Servizio sanitario provinciale</b>	
Misure a sostegno della formazione specialista	27; 28
<b>Sovvenzioni e contributi pubblici</b>	
Contributi per l'acquisto della prima casa.....	102; 103
Graduatoria unica ultraregionale.....	73





### 3. Massime delle sentenze 2019

**Sentenza 3 gennaio 2019, n. 1 – Presidente R. Vigotti, Estensore P. Devigili**

***Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Normativa edilizia – Estensione analogica – Illegittimità***

E' illegittimo il divieto dell'Amministrazione comunale, rivolto ad una società di telefonia, di realizzazione di un impianto porta antenne per telecomunicazioni su una preesistente struttura (intervento da annoverarsi fra quelli "liberi", ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. h), della L.P. di Trento n. 15 del 2015), motivato dal mancato rispetto, in particolare, delle disposizioni del regolamento edilizio relative all'aspetto esterno degli edifici e al loro inserimento nel contesto ambientale ed urbano circostante, in quanto gli impianti di telefonia non possono essere assimilati alle costruzioni edilizie e ogni estensione analogica della normativa edilizia, concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio, risulta conseguentemente illegittima.

***Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Assimilazione alle costruzioni edilizie – Impossibilità***

Gli impianti di telefonia non possono essere assimilati alle costruzioni edilizie (e non trova, conseguentemente, applicazione la normativa edilizia prevista per le costruzioni) in quanto, normalmente, non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visibile paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o in muratura, trattandosi invece di strutture che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano solitamente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralici, e possono essere collocate su strutture preesistenti.

***Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Realizzazione di un impianto porta antenne su preesistente infrastruttura – Non assoggettabilità ad autorizzazione paesaggistica – Divieto del Comune di realizzazione – Illegittimità***

E' illegittimo il divieto dell'Amministrazione comunale di realizzare un impianto porta antenne per telecomunicazioni su una preesistente infrastruttura, per mancato rispetto della disciplina in materia di paesaggio e qualità architettonica, se la società interessata ha previamente ottenuto l'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali (ai sensi degli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Provincia di Trento 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.), nella quale viene espressamente dato atto che l'intervento progettato, oltre a rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione ed obiettivi di qualità, non è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica.

**Sentenza 11 gennaio 2019, n. 2 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Stranieri – Domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – Rigetto da parte della Commissione territoriale competente – Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Diniego – Giurisdizione del giudice civile***

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte del Questore, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, a seguito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato; secondo la normativa vigente, al Questore non è attribuita alcuna discrezionalità in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi per motivi umanitari, in quanto spetta alle Commissioni territoriali, quando non accolgono la domanda di protezione internazionale, valutare le conseguenze di un rimpatrio, alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, ai fini dell'adozione dei permessi per motivi umanitari.

***Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Pronuncia del giudice ordinario – Riconoscimento del diritto – Impugnazione del silenzio inadempimento del Questore – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo***

E' inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento del Questore su una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dopo una pronuncia del giudice ordinario che ne ha riconosciuto il diritto al rilascio, posto che la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca la tutela e quindi, se il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.

**Sentenza 11 gennaio 2019, n. 4 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Rinuncia al ricorso – Obbligo di notifica a tutte le parti – Mancata notifica – Effetti***

Nel caso in cui la parte non provvede previamente a notificare a tutte le altre parti costituite, nei termini previsti, l'atto di rinuncia al ricorso, difettano i presupposti previsti dagli articoli 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, del cod. proc. amm. per l'estinzione del giudizio. Tuttavia, poiché da tale atto di rinuncia è dato evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, il ricorso risulta improcedibile, ex articolo 84, comma 4, del cod. proc. amm.

**Sentenza 11 gennaio 2019, n. 6 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Pubblico impiego – Controversie relative ai rapporti di lavoro – Giurisdizione del giudice ordinario – Controversie in materia di procedure concorsuali – Giurisdizione del giudice amministrativo***

Spettano alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e quelle concernenti le indennità di fine rapporto), anche

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

se vengono in questione atti amministrativi presupposti che, se ritenuti illegittimi, sono disapplicabili dal giudice ordinario (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001).

***Pubblico impiego – Controversia relativa al mancato conferimento di incarico di direttore – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione – Inammissibilità del ricorso***

La posizione giuridica di un candidato che ha superato un concorso pubblico non attiene (più) ad un interesse legittimo, ma ad un diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso amministrativo e spettanza della relativa controversia al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Nel caso in esame, è inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso amministrativo proposto dalla prima classificata in esito ad una procedura concorsuale per l'affidamento dell'incarico di direttore, in ragione dell'asserita sussistenza, a giudizio dell'Amministrazione, di un conflitto di interessi tale da precluderne la nomina e dell'impossibilità di attuare misure organizzative atte ad evitare tale situazione di conflitto (la ricorrente è titolare di quote sociali di una società ed è coniugata con un amministratore, pure titolare di una quota della medesima società, che svolge servizi a favore della struttura provinciale presso la quale il posto di direttore è stato messo a concorso).

**Sentenza 17 gennaio 2019, n. 12 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Definizione delle categorie di intervento – Abbassamento del piano di calpestio – Modifica rispetto al progetto originario – Risanamento conservativo – Non si configura***

Gli interventi diretti a modificare l'altezza utile interna mediante l'abbassamento del piano di calpestio e, quindi, il volume di un edificio rimasto nel tempo invariato rispetto alla progettazione allegata all'iniziale titolo edilizio, sono riconducibili all'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e), della legge urbanistica della Provincia di Trento n. 15 del 2015; anche se comportano un miglioramento delle condizioni di funzionalità, non configurano invece mera conservazione o ripristino degli elementi essenziali della morfologia, come prevede la definizione di risanamento conservativo di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale.

***Edilizia e urbanistica – Art. 49, comma 2, legge provinciale n. 15 del 2015 – Interpretazione e ratio – Eliminazione di barriere architettoniche***

La *ratio* dell'articolo 49, comma 2, della legge urbanistica della Provincia di Trento n. 15 del 2015 – secondo cui, fino all'approvazione del piano attuativo obbligatorio, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, solo nel caso in cui non vi sia aumento di volume (urbanistico ed edilizio) degli edifici – è quella di consentire l'utilizzo dell'immobile, senza variazione della cubatura; è consentito, in ogni caso, il superamento del volume edilizio, per le opere di eliminazione di barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di edifici privati e pubblici.

***Edilizia e urbanistica – Volume urbanistico e volume edilizio – N.T.A. del PRG del Comune di Trento – Definizioni***

Secondo le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Trento, il volume urbanistico è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze interne nette e dei piani seminterrati, qualora abbiano un'altezza netta interna non superiore a tre metri, considerando solo l'altezza fuori terra, calcolata dal piano di spiccato. Il volume edilizio è, invece, quello complessivo esistente o di progetto di un edificio, entro e fuori terra.

**Sentenza 17 gennaio 2019, n. 15 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade – Autorizzazioni***

La comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale prevista dall'articolo 78, comma 3, della legge urbanistica provinciale di Trento n. 15 del 2015 per l'installazione di "cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati" rileva solo ai fini edilizi; sul territorio del Comune di Trento, secondo il regolamento edilizio comunale, tale tipologia di intervento è soggetta anche ad un'autorizzazione, rilasciata dal Comune, ai sensi dell'articolo 23 del Codice della strada. Comunicazione preventiva e autorizzazione comunale costituiscono due adempimenti distinti: l'uno correlato al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nella provincia di Trento; l'altro imposto dal Codice della strada, per finalità inerenti la sicurezza stradale.

***Atti amministrativi – Apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade – Necessità di autorizzazione espressa – Silenzio assenso – Non applicabilità***

L'istituto del silenzio assenso non è applicabile al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del Comune al collocamento di insegne pubblicitarie lungo le strade, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23, comma 1, del Codice della strada e dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in quanto vengono in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza della circolazione stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari.

***Edilizia e urbanistica – Rilascio del titolo abilitativo edilizio – Effettiva disponibilità giuridica del bene oggetto dell'intervento edificatorio – Limiti privatistici – Conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati***

In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, per verificare l'effettiva disponibilità giuridica del bene oggetto dell'intervento edificatorio, il Comune è tenuto ad accertare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici, ma soltanto alla condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati,

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

senza necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici sottesi.

#### ***Edilizia e urbanistica – Apposizione di cartelli pubblicitari – Regolamento condominiale – Autorizzazione del condominio – Necessaria***

La disposizione del regolamento condominiale relativo all'immobile sul quale il ricorrente pretende di apporre cartelli pubblicitari che prescrive che "l'affissione di insegne dovrà essere autorizzata preventivamente dall'assemblea di condominio per uniformare tipologia e colore", non può essere intesa nel senso che l'autorizzazione dell'assemblea condominiale è necessaria solo qualora sul muro condominiale siano già presenti altre insegne, alle quali necessariamente uniformare le proprie, ma va piuttosto interpretata nel senso che l'autorizzazione dell'assemblea condominiale è sempre necessaria e l'esigenza di uniformità non va riferita necessariamente a preesistenti insegne, bensì alle caratteristiche dei muri perimetrali.

#### ***Giustizia amministrativa – Atto plurimotivato – Legittimità di una sola ragione giustificatrice – È sufficiente per la legittimità dell'atto***

Con riferimento ad un atto plurimotivato è sufficiente che anche una sola delle ragioni indicate in motivazione resista alle censure mosse nel ricorso amministrativo perché il provvedimento sfugga all'annullamento.

**Sentenza 17 gennaio 2019, n. 16 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

#### ***Beni pubblici – Beni demaniali – Concessione di suolo pubblico – Discrezionalità***

I provvedimenti di concessione di suolo pubblico sono espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, ragion per cui, in sede giurisdizionale, possono costituire oggetto di censura soltanto nel caso in cui risultino affetti da evidenti profili di irragionevolezza o abnormità: in particolare, non appare irragionevole, ai fini della legittimità del provvedimento, il diniego del Comune di concessione ventennale di suolo pubblico, motivato dall'intenzione di affrontare in modo unitario le molteplici richieste

di acquisto della particella comunale presentate dai privati procedendo, a seguito di sdemanializzazione, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica.

***Beni demaniali – Dismissione – Ricorso a procedure ad evidenza pubblica – Necessità – Ratio***

Per la dismissione di immobili pubblici è necessario il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'ordinamento, nazionale e eurounitario, a presidio della libertà di concorrenza e della *par condicio* tra operatori economici, nonché della trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

**Sentenza 17 gennaio 2019, n. 17 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Concorsi pubblici – Docenti – Bando per la formazione delle graduatorie di istituto – Valutazione dei servizi di insegnamento resi – Periodo di insegnamento resi senza il possesso del titolo di studio prescritto (incarichi di supplenza) – Mancata valutazione nella provincia di Trento – Legittimità***

Nella valutazione dei servizi di insegnamento pregressi resi per la formazione delle graduatorie di istituto dei docenti, nella provincia di Trento (diversamente da quanto avviene a livello statale), è legittimamente valutato il solo servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o posto di insegnamento per il quale il docente chiede l'inserimento in graduatoria, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 852 del 26 maggio 2017, alla quale la legge provinciale di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (approvata in base all'articolo 9 dello Statuto speciale di autonomia e alla relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento scolastico), ha demandato la fissazione dei titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie di istituto.



**Sentenza 17 gennaio 2019, n. 18 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Requisiti morali – Tutela rafforzata per i soggiornanti di lungo periodo – Automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali – Esclusione***

Per gli stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'ordinamento prevede una tutela rafforzata rispetto allo straniero non soggiornante di lungo periodo, tale per cui il diniego e la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti per il solo fatto che l'interessato abbia riportato determinate sentenze penali di condanna, essendo necessario un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Requisiti morali – Condanna per reato di maltrattamenti in famiglia – Revoca del permesso – Legittimità***

La condanna inflitta ad uno straniero soggiornante di lungo periodo per il reato di maltrattamenti in famiglia costituisce non solo un evidente indice della pericolosità sociale del ricorrente, ma anche un elemento idoneo a dimostrare che, nonostante la presenza prolungata sul territorio e l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari (a seguito del matrimonio contratto con una cittadina italiana), il ricorrente non risulta affatto integrato nel contesto sociale, né tantomeno nel suo nucleo familiare, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca del permesso.

**Sentenza 24 gennaio 2019, n. 19 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Trasferimento delle armi – Denuncia – Necessità***

In caso di trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, anche nell'ambito della medesima circoscrizione ove si trova l'ufficio locale di pubblica sicurezza, è necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS, in quanto l'autorità competente deve, in qualsiasi momento, avere certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di poter effettuare gli opportuni controlli; la circostanza che la licenza di porto d'armi autorizzi l'interessato a portare con sé le armi, fuori dal luogo di detenzione, non implica che lo stesso sia altresì autorizzato a detenerle in luogo diverso da quello indicato nella denuncia.

***Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi per uso caccia – Detenzione di armi in luogo di verso da quello indicato in denuncia – Episodio isolato – Revoca – Legittimità***

La violazione dell'articolo 38, comma 5, del TULPS da parte del titolare di una licenza di porto d'armi per uso caccia, che abbia trasferito le proprie armi senza effettuare la prevista denuncia, anche se riferita ad un singolo episodio, legittimamente comporta la revoca della licenza di porto d'armi, tenuto anche conto anche tale tipologia di licenza incide su un'attività voluttuaria come la caccia e non già su un'attività lavorativa, circostanza che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell'interessato e le esigenze di sicurezza, nella direzione di queste ultime.

**Sentenza 24 gennaio 2019, n. 21 – Presidente ed estensore Roberta Vigotti**

***Giustizia amministrativa – Notificazione del ricorso – Dopo le ore 21.00 – Si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo – Necessità del rispetto degli altri termini processuali***

Il disposto dell'articolo 16 *septies* del decreto legge n. 179 del 2012 (convertito nella legge n. 221 del 2012), secondo il quale la notificazione eseguita, in via telematica, dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, trova la propria *ratio* esclusivamente nell'esigenza di assicurare un adeguato svolgimento dell'attività difensiva del destinatario della notificazione. Conseguentemente, anche nel caso di

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

notifica del ricorso, effettuata con PEC, dopo le ore 21.00, il notificante ha comunque l'onere di rispettare i successivi termini processuali, compresi quelli previsti per il deposito del ricorso; nello specifico, se il ricorso risulta depositato oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica, il ricorso va dichiarato irricevibile e nessuna rilevanza assume la circostanza che la notifica sia avvenuta dopo le ore 21,00, non potendosi far slittare, nel computo del termine per il deposito del ricorso, il *dies a quo* al giorno successivo.

**Sentenza (non definitiva) 24 gennaio 2019, n. 22 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Legittimazione passiva – Provincia autonoma di Trento***

Nei giudizi elettorali l'individuazione dell'Amministrazione cui compete la qualità di parte è effettuata secondo il criterio dell'imputazione dei risultati della consultazione e quindi la legittimazione passiva spetta soltanto all'ente locale che si appropria del risultato elettorale e su cui ricadono gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Conseguentemente, per le operazioni svolte nell'ambito delle elezioni del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento è la Provincia, quale unico ente oggetto della diretta manifestazione della volontà del corpo elettorale, l'unica parte pubblica necessaria del giudizio, non rilevando che i membri dei consigli provinciali di Trento e Bolzano vadano poi a formare il Consiglio regionale.

***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Nullità del voto – Eccezione – Favor voti***

La vigente disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del c.d. *favor voti*, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido quando si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, assicurando valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere

appieno o di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto. Le ipotesi di nullità del voto si configurano come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui, non essendo possibile trovare alcuna ragionevole spiegazione alternativa, segni, scritture o errori siano inequivocabilmente da intendersi come volontà di far riconoscere il proprio suffragio.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Voto espresso in maniera anomala – Riconoscibilità – Validità del voto***

Per stabilire se un voto espresso in maniera anomala sia riconoscibile e quindi nullo, è necessario valutare se l'anomalia non rappresenti semplicemente un segno superfluo o un'incertezza grafica o se possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse dalla volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (ad esempio: con la difficoltà di movimento o di vista dell'elettore nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato).

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Segni di riconoscimento – Errore nell'indicazione del nome di battesimo di un candidato – Errore mnemonico – Validità del voto***

L'indicazione errata del nome di battesimo di un candidato non è indice della volontà dell'elettore di farsi riconoscere, essendo piuttosto plausibile che l'imprecisione sia frutto di un mero errore mnemonico, non improbabile, perché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto. Analogamente, non è riconoscibile ed è quindi valido il voto di lista caratterizzato dal duplice errore dell'elettore nell'indicazione del nome di battesimo del candidato e nell'indicazione del cognome di un candidato di un'altra lista.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Divergenza tra candidati e lista – Prevale il voto di lista***

In materia elettorale, deve essere fatto prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza espressa a favore di un candidato di un'altra lista, in ottemperanza a quanto prevede l'articolo 69, comma 2, della legge elettorale provinciale di Trento che sancisce

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

l'inefficacia dei voti di preferenza riferiti ai singoli candidati, qualora vi sia divergenza tra i candidati di cui è stato scritto il nome e la lista per la quale è stato espresso il voto, con prevalenza del voto di lista su quello di preferenza per i singoli candidati.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Nome del candidato posto nella vicinanza del simbolo di lista – Validità***

In materia elettorale, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza espresso dall'elettore che abbia riportato correttamente il nome e il cognome del candidato, ma non lo abbia posto nell'apposito spazio destinato alle preferenze, bensì nello spazio sottostante al nome del candidato Presidente, vicino al simbolo della lista, in quanto, il voto elettorale, anche non espresso nelle forme previste dalla legge, deve ritenersi valido ogniqualvolta risulti manifesta la volontà dell'elettore e non sia riconoscibile.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Ricorso cd. "esplorativo" – Inammissibilità – Ricorso recante motivi specifici – Casistica***

In materia elettorale è inammissibile il ricorso cd. "esplorativo", volto a sollecitare un'indagine giudiziaria a tutto campo delle operazioni elettorali, affrancata da riscontri obiettivi e dal parametro processuale del principio di prova incombente sulla parte ricorrente. Non può ritenersi esplorativo ed è, quindi, ammissibile il motivo del ricorso con il quale, sulla base degli atti a disposizione (i verbali delle operazioni elettorali delle singole sezioni e i verbali dell'operazioni di riesame svolte dall'Ufficio centrale circoscrizionale) sono state puntualmente individuate le fattispecie nelle quali non risulta che l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia svolto le prescritte operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati (art. 72, comma 1, lettera b), della legge provinciale di Trento n. 2 del 2003).

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Giurisdizione estesa al merito – Potere sostitutivo del giudice amministrativo***

Nell'ambito del giudizio elettorale, poiché gli organi che proclamano gli eletti hanno natura temporanea e giuridicamente non sono più costituiti dopo l'esaurimento dei loro compiti, le leggi attribuiscono direttamente al Giudice amministrativo il potere di

correggere i risultati elettorali e di proclamare eletti i candidati che ne abbiano titolo. Ne consegue che la giurisdizione di merito prevista dall'articolo 134, comma 1, lettera b), del cod. proc. amm., deve essere intesa nel senso che il giudice amministrativo è chiamato a correggere il risultato delle elezioni (come prevede il citato art. 130, comma 9, cod. proc. amm.) non solo quando le parti chiedono di riesaminare l'operato dell'Amministrazione, ma anche quando chiedono al giudice di sostituirsi tout court all'Amministrazione che abbia omissso attività di sua competenza (nella fattispecie in esame: l'omissione, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di una parte delle operazioni di riesame previste dall'articolo 72, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 2 del 2003).

***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Discordanza tra tabelle di scrutinio e verbali di sezione – Prevalenza delle tabelle di scrutinio***

Nel caso di discordanza dei documenti elettorali è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle di scrutinio, che sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio.

**Sentenza 25 gennaio 2019, n. 23 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Interesse individuale a carattere ricreativo***

Il possesso di un'arma e l'utilizzo della medesima, tanto più al fine di caccia, non costituisce un diritto del cittadino, in quanto viene in questione un interesse individuale di carattere puramente ricreativo. Il rilascio o il rinnovo della licenza costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dall'articolo 699 cod. pen. e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini risultano assolutamente prioritarie; pertanto, la richiesta di porto d'armi

può essere soddisfatta solo se l'interessato è esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, in modo da evitare rischi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

***Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Mancato rispetto delle regole che governano la caccia – Giudizio di non affidabilità – Revoca del porto d'armi – Legittimità***

L'articolo 43, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fonda il diniego o la revoca della licenza di porto d'armi su un giudizio di inaffidabilità quanto al non abuso delle stesse, sussistente anche in assenza di condanne penali o di applicazione di misure di pubblica sicurezza. Comportamenti quali l'abbattimento non consentito di una specie di fauna, esercizio della caccia in periodo di divieto generale, utilizzo di un fucile con caratteristiche diverse da quelle ammesse, rinvenimento di trappole a rete e di tagliole per la cattura di uccelli, ecc. risultano palesemente indicativi di un deficit di rispetto delle regole che governano la caccia e di una gestione disinvolta e poco prudente delle innumerevoli armi in possesso, tale da incrinare l'affidabilità necessaria per la detenzione di un'arma e da non garantirne l'uso appropriato, con conseguente legittimità della revoca del porto d'armi.

**Sentenza 29 gennaio 2019, n. 27 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Pubblico impiego – Art. 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Trasferimento temporaneo volto a ricongiungere i genitori del bambino – Finalità***

Il beneficio previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 che prevede, per i dipendenti pubblici, una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino, favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita, è finalizzato alla tutela di valori costituzionali di rango primario, legati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli.

***Pubblico impiego -- Trasferimento temporaneo volto a ricongiungere i genitori del bambino – Forze armate – Applicabilità – Limiti: esigenze di tutela degli interessi militari***

Il beneficio previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 è esteso al personale delle Forze armate, anche se non riconducibile alla categoria dei lavoratori appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Peraltro, l'articolo 1493, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, delinea i limiti di tale estensione, sancendone l'applicabilità al personale militare, "tenendo conto del particolare stato rivestito", inciso che esprime particolari e prevalenti esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie della generalità delle pubbliche amministrazioni.

***Pubblico impiego – Trasferimento temporaneo volto a ricongiungere i genitori del bambino – Forze armate – Valutazioni discrezionali – Mancanza di posizioni organiche afferenti la qualifica funzionale ricoperta – Diniego – Legittimità***

La mobilità, ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, degli appartenenti alle Forze armate, implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione militare, che deve accertare l'esistenza di un posto vacante e disponibile con posizione retributiva corrispondente e acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. È pertanto legittimo il diniego nel caso in cui, nella sede richiesta, non si rinvengano posizioni organiche afferenti alla qualifica funzionalmente ricoperta dal militare richiedente, dal momento che non sono ammissibili demansionamenti o dequalificazioni dell'interessato, al fine di soddisfare esigenze di carattere familiare, in quanto i costi sostenuti per la sua formazione sono preordinati al suo proficuo impiego per il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico.



**Sentenza 29 gennaio 2019, n. 28 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Diniego – Mancata conformità alle norme urbanistiche – Motivazione***

Il diniego di concessione in sanatoria di un ampliamento di un edificio, stante la natura rigorosamente vincolata del diniego, è da ritenersi adeguatamente motivato in ragione dell'espressa non conformità alle norme urbanistiche e, più precisamente, alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune interessato che vietano nuove edificazioni ed ampliamenti volumetrici dell'esistente nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici, aree in cui risulta situato l'edificio in questione.

***Edilizia e urbanistica – Aree agricole – Realizzazione di manufatti – Finalità abitative***

Nelle aree agricole, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia di Trento 3 marzo 2010, n. 84, è consentita solo la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo e non con finalità abitative.

**Sentenza 1 febbraio 2019, n. 29 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Titolo edilizio – Impugnazione – Nuovo titolo edilizio – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità***

L'adozione di un nuovo titolo edilizio, all'esito di una rinnovata istruttoria, comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il titolo originario, posto che l'assetto di interessi delineato nel provvedimento originariamente impugnato risulta integralmente sostituito da quello formalizzato nel nuovo provvedimento.

***Giustizia amministrativa – Disapplicazione normativa – Circoscritta agli atti aventi natura regolamentare – Delibera della Giunta in tema di distanze tra gli edifici – Contrasto con la disciplina statale – Disapplicabilità – Non possibile***

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

Le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale di Trento in tema di distanze tra edifici, di cui all'articolo 58, comma 1, della legge della Provincia di Trento n. 1 del 2008 (oggi abrogato) non possono essere disapplicate dal giudice amministrativo, anche se ritenute in contrasto con la disciplina statale in tema di distanze, in quanto il meccanismo della disapplicazione è circoscritto agli atti aventi natura regolamentare.

#### ***Edilizia e urbanistica – Distanze tra edifici – Costruzioni in aderenza – Non si applica – Definizione***

La normativa provinciale vigente in materia di distanze non trova applicazione per gli edifici costruiti in aderenza tra loro, cioè nei casi in cui due opere combacino perfettamente da uno dei lati e non rimanga tra i due manufatti uno spazio vuoto, nemmeno per un breve tratto oppure ad intervalli, e ciò anche se lo spazio vuoto fosse chiuso ma lasciasse scoperte parzialmente le facciate dei due edifici.

#### ***Edilizia e urbanistica – Agevolazioni volte a promuovere l'efficienza energetica negli edifici – Articolo 86 legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 – Automatica operatività***

Le agevolazioni volte a promuovere l'efficienza energetica nelle costruzioni, previste dall'articolo 86, commi 3 e seguenti, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, operano automaticamente in presenza di un progetto che dimostri, in sede di rilascio del titolo edilizio, la sussistenza dei presupposti per beneficiarne, in quanto la finalità della disposizione è quella di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, finalità che risulterebbe vanificata se le agevolazioni fossero sottoposte ad una preventiva valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione.

#### **Sentenza 8 febbraio 2019, n. 30 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

#### ***Edilizia e urbanistica – Cambio di destinazione d'uso di un immobile – Parere preventivo del Comune – Natura non provvedimentale – Inammissibilità del ricorso***

E' inammissibile il ricorso avverso il parere preventivo negativo rilasciato dall'Amministrazione comunale sulla compatibilità dell'attività di "bed and breakfast"

con l'attuale destinazione d'uso dell'immobile, in quanto il parere preventivo non ha natura provvedimentale, né natura di atto endoprocedimentale, ma rappresenta un atto di mera scienza, con cui l'amministrato è preventivamente informato sulla posizione dell'Amministrazione su un argomento specifico e, come tale, è inidoneo a determinare una lesione immediata, concreta e attuale dell'interesse sostanziale del ricorrente.

**Sentenza 11 febbraio 2019, n. 31 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Servizio sanitario provinciale – Legge provinciale di Trento n. 4 del 1991 – Misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici – Questione di legittimità costituzionale – Non sussiste***

Il meccanismo delineato dall'articolo 4 della legge provinciale di Trento n. 4 del 1991 che individua le misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici, non appare ingiustificato o irragionevole e anche da ciò consegue la mancanza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale delle relative norme. Più precisamente, il Collegio ritiene legittimo, sia vincolare il finanziamento di contratti di formazione specialistica all'obbligo per il beneficiario di collaborare con il servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni (prevedendo penali in caso di inadempimento), sia far venire meno l'obbligo di collaborazione con il servizio sanitario nel caso in cui l'Amministrazione non manifesti interesse alla collaborazione stessa: in particolare, il diverso trattamento tra medici per i quali sussiste l'obbligo di collaborazione e quelli per i quali l'obbligo è venuto meno, non determina un'ingiustificata disparità di trattamento, in quanto motivato dal diverso fabbisogno dell'Amministrazione rispetto a quella particolare specializzazione medica.

***Servizio sanitario provinciale – Legge provinciale n. 4 del 1991 – Misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici – Specializzazione – Recesso anticipato dal contratto con il servizio sanitario provinciale – Opportunità di lavoro più favorevole***

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

Il recesso anticipato dal contratto di lavoro autonomo professionale con il servizio sanitario provinciale giustificato da un'opportunità di lavoro più favorevole, da parte del medico che ha beneficiato delle risorse pubbliche messe a disposizione per il finanziamento della propria formazione specialistica, non configura una ragione sufficiente per escludere l'applicazione della prevista penale, in quanto la finalità della legge provinciale di Trento n. 4 del 1991 è quella di ottenere la prestazione (almeno per un periodo di due anni) di professionalità specialistiche carenti nell'ambito del servizio sanitario provinciale e per la formazione delle quali è stato speso denaro pubblico.

***Servizio sanitario provinciale – Legge provinciale n. 4 del 1991 – Misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici – Specializzazione – Recesso anticipato dal contratto con il servizio sanitario provinciale – Penale – Criteri di quantificazione***

Il medico che, dopo aver conseguito la specializzazione presso l'Università, beneficiando dei finanziamenti provinciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale di Trento n. 4 del 1991, receda anticipatamente dal contratto (di durata annuale) di lavoro autonomo professionale con il servizio sanitario provinciale, violando in tal modo l'obbligo di collaborazione fino a due anni incorre, per previsione di legge, in una penale che va in ogni caso commisurata, sia alla durata dell'incarico da cui il ricorrente ha receduto (con dimezzamento, quindi, nel caso in esame, della penale concretamente irrogata), sia alle mensilità di incarico effettuate prima del recesso (con ulteriore riduzione della penale irrogata), con conseguente annullamento del provvedimento che non ha tenuto conto di tali criteri di quantificazione dell'importo.

**Sentenza 11 febbraio 2019, n. 32 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Regolarità contributiva e previdenziale – Mancato pagamento contributi – Impegno al pagamento***

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

L'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce che il requisito della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese partecipanti alle gare d'appalto può consistere non solo nell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali dovuti, ma anche nella formalizzazione dell'impegno al pagamento, purché intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; non è quindi consentito l'adempimento o la formalizzazione dell'impegno all'adempimento tardivi, intervenuti cioè nel corso della procedura di affidamento, con conseguente legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara dell'impresa che si trovi in questa situazione.

#### ***Beni pubblici – Concessione in uso – Procedimento selettivo per l'individuazione del concessionario – Irregolarità contributiva – Annullamento dell'aggiudicazione – Legittimità***

In un procedimento selettivo per l'individuazione del concessionario in uso, è legittimo l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente risultata carente, nel corso dell'intera procedura, del requisito della regolarità contributiva, non essendo il DURC (documento unico di regolarità contributiva) regolare al momento della presentazione della domanda e non essendo intervenuto il pagamento del debito previdenziale o l'impegno al pagamento prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

#### ***Appalti pubblici – Aggiudicazione – Mancata stipula del contratto entro 60 gg. – Conseguenze***

L'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prescrive che, una volta decorso il termine di sessanta giorni dal momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione, senza che sia intervenuta la stipulazione del contratto, "l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto"; tuttavia, nulla impedisce che, sussistendo valide motivazioni, la stipulazione del contratto possa avvenire anche oltre la scadenza del predetto termine o che la stazione appaltante possa, anche dopo la scadenza del medesimo termine, disporre la revoca o l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva.

***Atti amministrativi – Provvedimento legittimo – Modus operandi difforme – È corretto non perseverare nell'errore***

Un provvedimento amministrativo legittimo non può ritenersi viziato per il fatto che in altri casi sia stato seguito un difforme *modus operandi*, in quanto l'errore eventualmente commesso in alcuni casi non può indurre l'Amministrazione a perseverare nel medesimo errore.

**Sentenza 18 febbraio 2019, n. 33 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore ex art. 3 d.l. n. 93 del 2013 – Pendenza di un procedimento penale – Principio del ne bis in idem – Non trova applicazione***

L'adozione da parte del Questore di un provvedimento di ammonimento, di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 2013, non è impedita dall'avvio di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti di violenza domestica che hanno portato all'ammonimento. L'ammonimento non è qualificabile quale sanzione amministrativa, avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e non trova pertanto applicazione il principio elaborato dalla Corte europea diritti dell'uomo secondo cui, se la sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno è di una severità tale da essere equiparabile ad una sanzione penale, non è possibile avviare un separato procedimento penale dopo quello di natura amministrativa, pena la violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU.

**Sentenza 22 febbraio 2019, n. 35 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Concessione di costruzione e gestione – Esclusione dell'unica impresa – Illegittimità dell'esclusione stabilita con sentenza del TRGA – Conformazione al giudicato –***

#### ***Riapertura della procedura di gara e nuova esclusione – Stralcio dell'opera dagli strumenti di programmazione – Legittimità***

Non è illegittimo l'operato dell'Amministrazione che, a seguito dell'accoglimento di un ricorso avverso l'illegittima esclusione di un'impresa, riapra una procedura per l'affidamento in concessione (di costruzione e gestione di un collegamento funicolare), pur essendo l'opera oggetto della concessione stata nel frattempo stralciata dagli strumenti di programmazione finanziaria provinciale, anziché revocare gli atti della precedente gara; da un lato, l'Amministrazione ha ottemperato all'obbligo giuridico di conformarsi al giudicato e dall'altro, ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e l'incertezza circa l'esito della gara, hanno correttamente suggerito di rinviare alla conclusione del procedimento ogni decisione in merito al rifinanziamento dell'opera e al reinserimento nella programmazione provinciale, fermo restando che, a gara ultimata, il contratto di concessione con l'aggiudicatario necessiterebbe in ogni caso di una nuova copertura finanziaria.

#### ***Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Vizi di legittimità – Eccesso di potere – Sviamento***

Il vizio di eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere ricorre quanto il potere viene esercitato dall'Amministrazione per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quanto l'atto posto in essere è stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; la relativa censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti mere supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto.

**Sentenza 22 febbraio 2019, n. 36 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Impresa non invitata – Legittimazione ad agire – Impresa operante nel settore oggetto dell'appalto – Sussiste***

La legittimazione ad agire di un'impresa non invitata a partecipare ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando sussiste se l'impresa è operante nel settore oggetto della procedura, senza la necessità di dimostrare il possesso di tutti i requisiti occorrenti per essere invitata alla gara e risultarne aggiudicataria. In questo modo può essere azionato l'interesse strumentale a che l'Amministrazione, in seguito all'accoglimento del gravame e nel rispetto della normativa vigente, inviti il ricorrente alla procedura negoziata ovvero indica una procedura ad evidenza pubblica aperta o ristretta, alla quale il ricorrente sia ammesso a partecipare in condizioni di parità con gli altri operatori economici.

***Appalti pubblici – Legittimazione ad agire – Necessità che l'impresa abbia partecipato alla gara – Deroghe***

In materia di controversie aventi ad oggetto gare d'appalto, la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione differenziata e meritevole di tutela per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, per cui chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è di norma legittimato a chiederne l'annullamento. A tale regola può però derogarsi in tre ipotesi tassative: quando si contesti in radice l'indizione della gara; quando si contesti che una gara non abbia avuto luogo; quando, infine, si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

***Appalti pubblici – Contenimento della base d'asta sotto soglia – Elusione della normativa europea – Indizi gravi, precisi e concordanti***

E' possibile dedurre che la base d'asta di una procedura di gara d'appalto sia stata artificiosamente e illegittimamente contenuta sotto la soglia comunitaria, in modo da eludere i relativi obblighi normativi, in presenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e



concordanti, quali: il valore dell'appalto di poco inferiore alla soglia, l'immotivata sottostima rispetto agli anni precedenti del fabbisogno annuo dei beni oggetto della fornitura, il ridimensionamento rispetto agli anni precedenti dell'opzione acquisto dei beni.

***Appalti pubblici – Riorganizzazione interna dell'Amministrazione appaltante – Procedura negoziata sottosoglia – Mancato esperimento procedura ordinaria sopra soglia – Illegittimità***

La deroga ai generali principi di pubblicità e di massima concorrenzialità che caratterizzano le procedure ordinarie sopra soglia comunitaria non può essere legittimata da giustificazioni legate alla riorganizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione e alla rotazione del personale responsabile, che avrebbero consentito alla stazione appaltante unicamente di bandire una procedura negoziata sottosoglia comunitaria, in quanto, se la stazione appaltante si fosse tempestivamente attivata, avrebbe avuto il tempo sufficiente per indire e concludere una procedura ordinaria sopra soglia.

**Sentenza 25 febbraio 2019, n. 37 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Titolare di concessione autostradale – Contratti stipulati con terzi per la prestazione di servizi – Giurisdizione del giudice ordinario.***

I servizi svolti che trovano il loro fondamento esclusivamente nel rapporto fra il concessionario autostradale e il terzo prestatore, in cui l'Amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, si rivolgono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile e non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica. Non trova applicazione l'articolo 133, comma 1, lettera b), del cod. proc. amm., che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto si riferisce a controversie

aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fattispecie che non ricorre nel caso in esame.

**Sentenza 25 febbraio 2019, n. 38 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari.**

***Giustizia amministrativa – Titolare di concessione autostradale – Controversia su appalto di servizi – Organismo di diritto pubblico – Requisito teleologico – Difetta – Giurisdizione del giudice ordinario***

La società titolare di concessione autostradale (Autostrade del Brennero S.p.a.), partecipata in modo maggioritario da soggetti pubblici, non può essere ritenuta un organismo di diritto pubblico, ai sensi articolo 3, comma 1, lettera d), punto 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto non sussiste il requisito teleologico previsto dalla legge, non potendosi escludere che la società agisca come impresa operante nel mercato, con logiche imprenditoriali: conseguentemente, non compete al giudice amministrativo la cognizione di una controversia relativa all'affidamento di un servizio.

**Sentenza 27 febbraio 2019, n. 42 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Titolo edilizio – Impugnazione – Dies a quo – Ultimazione dei lavori – Tardività***

È tardiva l'impugnazione della concessione edilizia relativa a lavori il cui certificato di collaudo statico sia risalente negli anni, in quanto l'impugnazione del titolo edilizio decorre, al più tardi, dalla data di completamento dei lavori assentiti.

***Atti amministrativi – Provvedimenti – Acquiescenza – Presupposti – Conseguenze***

L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo lesivo si configura solo in presenza dei seguenti presupposti: sussistenza concreta di un provvedimento, conoscenza piena

del provvedimento da parte del soggetto acquiescente, comportamento (atti o dichiarazioni) spontaneo che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettare gli effetti del provvedimento, anche se pregiudizievoli, attualità della lesione; nello specifico, l'accettazione da parte dell'Amministrazione comunale della procedura espropriativa e dell'indennità di esproprio, nonché del connesso procedimento che ha portato all'estinzione del diritto di uso civico sull'area interessata, configurano acquiescenza, con conseguente inammissibilità del ricorso.

**Sentenza 6 marzo 2019, n. 44 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Normativa urbanistica della Provincia di Trento – Piano guida – Strumento urbanistico a valenza generale***

Il quadro normativo urbanistico disegnato dalla legge provinciale di Trento n. 22 del 1991, configura il piano guida come uno strumento urbanistico a valenza generale, utilizzabile sia per orientare una trasformazione del territorio direttamente tramite il titolo edilizio, che per orientare una trasformazione del territorio previa adozione di un piano attuativo di iniziativa privata (piano di lottizzazione). La valenza generale del piano guida trova conferma anche nella legge urbanistica provinciale vigente (l.p. n. 15 del 2015) che lo caratterizza come strumento urbanistico facoltativo, a cui il legislatore attribuisce la funzione di "orientare" la predisposizione dei piani attuativi previsti dal PRG (di iniziativa privata e mista pubblico-privata).

***Edilizia e urbanistica – Normativa urbanistica – Comparto edificatorio – Finalità***

Il comparto edificatorio costituisce, di norma, uno strumento urbanistico di terzo livello finalizzato a consentire l'edificazione privata attraverso la formazione di consorzi tra proprietari che rappresentino un'elevata percentuale del valore dell'intero comparto, nonché l'espropriazione delle aree appartenenti a proprietari non aderenti e che presuppone la già intervenuta approvazione non solo dello strumento urbanistico generale, ma anche dei relativi strumenti attuativi.

#### ***Edilizia e urbanistica – Scadenza del termine di efficacia dei piani di attuazione – Conseguenze***

Dopo la scadenza del termine previsto per l'esecuzione dei piani di attuazione, diventano inefficaci le previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, con la conseguenza che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate e l'autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate.

#### ***Edilizia e urbanistica – Convenzioni di lottizzazione e accordi similari – Proroga triennale ex art. 30, comma 3 bis, d.l. n. 69 del 2013 – Divieto di interpretazioni estensive o analogiche***

La proroga triennale prevista dall'articolo 30, comma 3 bis, del decreto legge n. 69 del 2013 delle "convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150" e degli "accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale" non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche e non è pertanto applicabile ai piani attuativi a fini generali previsti dalla normativa della Provincia autonoma di Trento.

**Sentenza 8 marzo 2019, n. 45 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

#### ***Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Impugnazione – Ordinanza di rimessa in pristino presupposto non impugnata – Inammissibilità***

È inammissibile il ricorso presentato avverso un'ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica, ove il ricorrente non abbia anche impugnato la precedente ordinanza di rimessa in pristino che della prima ne costituisce il presupposto.

#### ***Giustizia amministrativa – Provvedimento – Mancata specificazione dei motivi – Inammissibilità del ricorso***

È inammissibile il ricorso che elenca solo formalmente i motivi sui si fonda, senza riportare alcuna specificazione e argomentazione circa la traduzione dei motivi elencati in termini di concreta censura del contenuto del provvedimento impugnato.

**Sentenza 11 marzo 2019, n. 46 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro – Contratto di lavoro contraffatto – Pericolosità sociale – Sussiste***

E' legittimo il provvedimento di revoca e contestuale rigetto della nuova richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivata dalla condotta posta in essere dal ricorrente, indagato per avere utilizzato un contratto di lavoro contraffatto, con l'intento fraudolento di ottenere il permesso di soggiorno: tale condotta è suscettibile di integrare la fattispecie, penalmente sanzionata, prevista dall'articolo 5, comma 8 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e costituire indice di pericolosità sociale e una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

**Sentenza 13 marzo 2019, n. 47 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Commissione tecnica – Discrezionalità tecnica – Limiti del sindacato giurisdizionale***

L'ampia discrezionalità di cui dispone la commissione tecnica nella valutazione delle offerte in una gara d'appalto rimane intangibile al sindacato giurisdizionale quando è esercitata in coerenza con i criteri predefiniti dalla *lex specialis* e non presenti macroscopiche irrazionalità, incongruenze e travisamenti rivelabili *ictu oculi*.

***Giustizia amministrativa – Impugnazione provvedimento – Mancata impugnazione del diniego in via di autotutela del medesimo provvedimento – Conseguenze***

Non è improcedibile il ricorso avverso un provvedimento quando il ricorrente non abbia anche impugnato il diniego di annullamento in autotutela del medesimo provvedimento, nel caso in cui il diniego dell'Amministrazione abbia natura meramente confermativa, perché adottato sulla base di una motivazione uguale a quella che sorregge il provvedimento impugnato e senza un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.

**Sentenza 13 marzo 2019, n. 48 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Servizio di manutenzione degli apparati di rete – Offerta di servizi equivalenti – Verifica dell'equivalenza da parte della stazione appaltante – Valutazione tecnico-discrezionale***

In una procedura d'appalto per la fornitura del servizio di manutenzione e di supporto hardware e *software* di base, una volta che la stazione appaltante abbia effettuato la verifica di cui all'articolo 68, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e abbia accertato l'equivalenza dei servizi offerti rispetto a quelli richiesti dal Capitolato tecnico, la dimostrazione dell'equivalenza, da parte dell'impresa partecipante alla gara, perde rilevanza essendo superata dal giudizio dell'Amministrazione che, se non appare irragionevole o illogico, è immune da censure di illegittimità, in ragione della sua natura di valutazione tecnico-discrezionale.

**Sentenza 14 marzo 2019, n. 49 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Ambiente e paesaggio – Sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico – Limitazione del traffico ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 – Ratio – Mancato superamento limiti normativi relativi alle emissioni inquinanti – Non rileva***

L'articolo 19 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche (d.P.R. n. 381 del 1974) – che

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

attribuisce alle Province di Trento e di Bolzano il potere di adottare misure di limitazione del traffico, per tutelare il patrimonio naturale nei siti di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, garantendo contemporaneamente l'adozione di misure compensative per l'accesso ai siti –, non ha come *ratio* la prevenzione dall'inquinamento o di tutela della salute, bensì di tutela del paesaggio; pertanto, non assume alcun rilievo la circostanza che, nella zona interessata dal provvedimento impugnato, non siano stati superati i limiti normativi relativi alle emissioni inquinanti.

#### ***Ambiente e paesaggio – Circolazione stradale – Limitazione del traffico – Accordo di programma tra le Province di Trento e di Bolzano in luogo della conferenza di servizi cd. “decisoria” – Legittimità***

È legittimo l'*iter* procedimentale seguito dalle Province di Trento e di Bolzano che, in applicazione dell'articolo 19 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche (d.P.R. n. 381 del 1974), hanno stipulato un accordo di programma in luogo della conferenza di servizi cd. “decisoria” (obbligatoria), in quanto la norma di attuazione individua due distinte amministrazioni che, in posizione paritetica, devono trovare un accordo sulle misure da adottare, senza che residui alcuno spazio applicativo per le regole delle “posizioni prevalenti” e della ponderazione comparativa degli interessi da parte di una “amministrazione procedente”, tipiche del modello di conferenza di servizi cd. “decisoria”.

#### ***Ambiente e paesaggio – Circolazione stradale – Limitazione del traffico ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 – Previsione di misure alternative – Valutazione adeguatezza – Interessi degli operatori del settore turistico e dei turisti – Sacrificio – Giustificato***

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche (d.P.R. n. 381 del 1974), l'adeguatezza delle misure alternative, poste in essere a fronte del contingentamento orario del traffico veicolare imposto dalle Amministrazioni delle Province di Trento e di Bolzano, va valutata tenendo conto che un limitato e temporaneo

sacrificio degli interessi degli operatori del settore turistico e dei turisti risulta giustificato dalla prevalente esigenza di tutela rafforzata di un sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

**Sentenze 14 marzo 2019, n. 50 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Concorsi pubblici – Obbligo di trasmissione portfolio professionale – Asserito mancato funzionamento sistema informatico – Onere della prova***

In mancanza di elementi di prova che consentano di imputare all'Amministrazione i malfunzionamenti del sistema informatico deputato alla ricezione della documentazione trasmessa dai candidati o le carenze istruttorie inerenti alle cause della mancata ricezione della documentazione della ricorrente, va respinto il ricorso avverso l'esclusione della ricorrente da un concorso pubblico per mancata trasmissione del portfolio professionale entro il termine indicato dall'Amministrazione.

***Concorsi pubblici – Obbligo trasmissione portfolio professionale – Asserito mancato funzionamento del sistema informatico – Soccorso istruttorio***

Nelle procedure relative a concorsi pubblici, l'attivazione del soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui lo stesso confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascun candidato sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Nel caso all'esame del Collegio, legittimamente l'Amministrazione non ha fatto ricorso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di omesso invio, imputabile al candidato, del previsto portfolio professionale, entro un termine perentorio previsto dal bando.

***Concorsi pubblici – Obbligo trasmissione documentazione esclusivamente per via telematica – Legittimità***

Sono legittime le previsioni del bando di concorso pubblico che prescrivono l'invio di documentazione da parte dei candidati esclusivamente per via telematica, senza la previsione di modalità alternative, se l'Amministrazione ha posto i candidati nella



condizione di adempiere agevolmente al tale obbligo, fornendo istruzioni puntuali, concedendo un congruo termine e garantendo un apposito supporto tecnico.

**Sentenza 22 marzo 2019, n. 51 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Soggetto escluso dalla procedura di gara – Appello pendente – Interesse e legittimazione ad agire – Non sussiste – Interesse di mero fatto – Accoglimento dell'appello – Caducazione ex lege***

L'impresa partecipante ad una gara d'appalto, la cui ammissione alla gara sia stata annullata con sentenza del TRGA di Trento, non ha interesse al ricorso avverso l'aggiudicazione *medio tempore* disposta nei confronti di altra concorrente, in quanto, per effetto dell'esclusione, risulta portatrice di un interesse di mero fatto, paragonabile a quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, è privo della legittimazione a contestare la procedura e gli esiti della gara; inoltre, anche ove l'impresa abbia appellato in via incidentale la sentenza di annullamento della propria ammissione alla gara, l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale comporterebbe la caducazione *ex lege* di detta aggiudicazione in virtù del principio dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata, sancito in tema di impugnazioni dall'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ..

***Giustizia amministrativa – Camera di consiglio – Intenzione di proporre motivi aggiunti – Definizione nel merito con sentenza in forma semplificata – Possibilità***

L'intenzione di proporre motivi aggiunti, annunciata dal difensore del ricorrente nella camera di consiglio dedicata all'incidente cautelare, non impedisce la decisione ex art. 60 cod. proc. amm. – che consente al giudice, in sede di decisione della domanda cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, "salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti" – nel caso in cui il ricorso sia palesemente inammissibile.

**Sentenza 26 marzo 2019, n. 54 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Procedura coattiva immobiliare – Terzo incanto – Mera facoltà***

In materia di procedura coattiva immobiliare per il recupero di un debito erariale, il combinato disposto degli articoli 85 e 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede la mera facoltà, e non l'obbligo, da parte dell'Amministrazione di procedere al terzo incanto, previa autorizzazione da parte dell'Intendente di Finanza; in assenza dell'autorizzazione è prevista la devoluzione di diritto dell'immobile allo Stato che, ai sensi del successivo articolo 87, avviene al minor prezzo tra il prezzo ribassato di due terzi e l'ammontare dell'imposta per la quale ha avuto luogo l'esecuzione.

***Giustizia amministrativa – Provvedimento di acquisizione al patrimonio dello Stato di un immobile – Annullamento da parte del giudice amministrativo – Giudicato – Effetto conformativo***

L'effetto conformativo derivante da una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato, per vizi formali, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di acquisizione diretta al patrimonio dello Stato di un immobile, nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, è limitato all'osservanza delle norme procedurali violate (nel caso in esame: norme sulla partecipazione al procedimento e sull'obbligo di motivazione): conseguentemente, l'Amministrazione ha l'obbligo di riesercitare il potere conformandosi al giudicato, tenendo altresì conto della eventuale normativa sopravvenuta.

***Giustizia amministrativa – Provvedimento di acquisizione al patrimonio dello Stato di un immobile – Annullamento da parte del giudice amministrativo – Giudicato – Nuovo provvedimento – Carenza di motivazione e di istruttoria – Illegittimità***

Nel riesercizio del suo potere, a seguito di annullamento per vizi formali di un provvedimento di devoluzione allo Stato di un immobile, l'Amministrazione ha libertà d'azione; tuttavia, se il nuovo provvedimento non esplicita la permanenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, non chiarisce i motivi dell'esclusione di altre soluzioni alternative e non fornisce, in particolare, giustificazioni circa l'interesse

alla conseguente assegnazione allo Stato dell'immobile (nel caso in esame, da tempo inutilizzato e in stato di degrado), risulta illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria, con conseguente illegittimità anche del nuovo provvedimento.

**Sentenza 1 aprile 2019, n. 56 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Impugnazione – Termine di decorrenza***

Il termine di decorrenza per l'impugnazione dei titoli edilizi, per i soggetti diversi dai titolari, corrisponde al momento in cui il soggetto è in grado di percepire la portata definitiva del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica, generalmente coincidente con il completamento dei lavori. È irricevibile, per tardività, un ricorso con cui si intenda impugnare una concessione edilizia concernente lavori ormai conclusi da anni.

***Edilizia e urbanistica – Scia – Impugnazione per annullamento – Inammissibile***

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non costituisce un provvedimento tacito e non è direttamente impugnabile, ma attribuisce unicamente al terzo la facoltà di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio prevista dall'articolo 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm., secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990. Conseguentemente un ricorso promosso per ottenere l'annullamento di una SCIA deve essere dichiarato inammissibile.

***Edilizia e urbanistica – Errore nella cartografia del PRG – Procedura ex art. 44, co. 3, l.p. n. 15/2015 – Legittimità – Errore materiale – Nozione***

È legittimo il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 44, comma 3, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015, per la correzione di un errore materiale consistente nell'errata rappresentazione, all'interno della cartografia del P.R.G., di una determinata area di sedime, in quanto trattasi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, come richiesto dalla norma; l'errore materiale si configura come obiettivamente rilevabile e

riconoscibile, secondo un criterio di normalità, attraverso la sovrapposizione fra le diverse cartografie e si concretizza in una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante che non abbia influito sulla scelta urbanistica sottostante.

**Sentenza 4 aprile 2019, n. 57 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Appello avverso sentenza non definitiva – Sospensione del giudizio – Solo su richiesta concorde delle parti***

Nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva, il processo prosegue davanti al giudice che ha pronunciato tale sentenza e l'unica possibilità di sospensione è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'articolo 279, comma 4, cod. proc. civ., con la possibilità quindi, che la sentenza resa in via definitiva possa essere soggetta alle conseguenze incompatibili derivanti dalla decisione del Consiglio di Stato sulla statuizione oggetto della sentenza non **definitiva**.

***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Motivi aggiunti – Vizi inediti – Inammissibilità***

Nel rito elettorale, al fine di conciliare l'effettività della tutela con la celerità e speditezza, sono inammissibili i motivi aggiunti che evidenziano, sulla base degli esiti delle verifiche istruttorie disposte dal giudice, vizi inediti, cioè vizi che non hanno riscontro con quelli evidenziati nel ricorso introduttivo (o in quello incidentale); sono invece ammissibili i motivi aggiunti che costituiscono esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure già proposte con il ricorso introduttivo (o in quello incidentale).

***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Voti di preferenza irrivalentemente assegnati – Principio del favor voti – Validità del voto di lista – Inefficacia delle preferenze***

È valido il voto di lista attribuito dall'elettore, apponendo una croce sul simbolo della lista desiderata, anche quando lo stesso abbia irrivalentemente assegnato i voti di preferenza

(nello specifico: una preferenza per il candidato Presidente sostenuto dalla stessa lista e una per un candidato di altra lista); da un lato, in base al principio del *favor voti*, è possibile desumere la volontà effettiva del votante in ordine al voto di lista; dall'altro, le preferenze assegnate non costituiscono segni di riconoscimento e non integrano cause di nullità tassativamente individuate dalla normativa provinciale di Trento, per la quale il voto di lista prevale su quello di preferenza ai singoli candidati.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Ricorso cd. esplorativo – Inammissibilità***

In materia elettorale, un ricorso recante motivi specifici può risultare ugualmente esplorativo, e come tale va dichiarato inammissibile, qualora emerga, sulla base di elementi oggettivi (quali la quantità delle schede contestate o il numero di sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori), che il ricorrente miri a conseguire un complessivo riesame del voto elettorale in sede contenziosa.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Discordanza tra tabelle di scrutinio e verbali – Prevalenza delle tabelle di scrutinio***

In materia elettorale, in caso di discordanza tra tabelle di scrutinio e verbali di sezione, è data prevalenza alle prime, in ragione della funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni riportate nelle tabelle di scrutinio che sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso basato sull'asserita discrepanza tra il numero delle schede dichiarate nulle e inserite nelle tabelle di scrutinio e il numero di schede nulle risultante dai verbali di sezione.

#### ***Elezioni amministrative – Giudizio elettorale – Motivi di ricorso – Improcedibilità per carenza di interesse***

In materia elettorale, sono improcedibili, per carenza di interesse, i motivi di ricorso presentati dal controinteressato con ricorso incidentale che, anche se dovessero risultare fondati, porterebbero un numero di voti aggiuntivi comunque non tale da consentire allo stesso la conservazione del seggio originariamente attribuitogli.

**Sentenza 5 aprile 2019, n. 60 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione – Bonus volumetrico – Art. 109, comma 1, lettera b), l.p. n. 15/2015 – Degrado e obsolescenza***

Uno dei presupposti previsti dal comma 1 dell'articolo 109 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 per poter procedere al recupero, mediante ristrutturazione edilizia, anche in deroga alle previsioni del PRG, e per poter conseguentemente beneficiare dell'incremento del 15% del volume urbanistico fuori terra, è la condizione di degrado o di obsolescenza dell'edificio strutturale, architettonica ed energetica. Nel caso in esame, il collasso della copertura dell'edificio, l'assenza di criteri antisismici, l'assenza di pregio architettonico e la mancanza di prestazioni energetiche corrispondenti ai parametri attuali, desumibili anche dalla documentazione fotografica prodotta, integrando, a giudizio del Collegio, detto presupposto.

***Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Denuncia dei cementi armati***

Il deposito della denuncia di opere di conglomerato cementizio armato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 65) e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (art. 4) effettuata successivamente alla dichiarazione di inizio lavori, e comunque prima dell'avvio dei lavori di costruzione, in violazione di quanto prescrive il permesso di costruire – secondo cui la dichiarazione di inizio lavori deve essere accompagnata dalla denuncia dei cementi armati – non è suscettibile di integrare un vizio del permesso di costruire, con conseguente legittimità del titolo edilizio.

***Edilizia e urbanistica – Bonus volumetrici – Regolamento urbanistico-edilizio provinciale – Identità di obiettivo – Divieto di cumulo***

Il *bonus* volumetrico previsto dall'articolo 109, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 – che ha l'obiettivo di favorire la riqualificazione urbana ed edilizia di un immobile –, è cumulabile con quello previsto dalle norme tecniche d'attuazione di un PRG di un comune, per favorire il miglioramento delle condizioni abitativi esistente, in

quanto non si configura la coincidenza degli scopi che ne vieterebbe la cumulabilità, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

**Sentenza 9 aprile 2019, n. 61 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Termine del procedimento – Natura ordinatoria – Superamento – Non comporta illegittimità***

È legittimo l'ammonimento del Questore adottato oltre il termine del procedimento stabilito, in difetto di una disposizione specifica, dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, in quanto tale termine ha natura sollecitatoria o ordinatoria e non perentoria.

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Autonomia rispetto al procedimento penale***

Il Questore nell'ambito del procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di ammonimento non è obbligato a tenere conto del procedimento penale pendente avente ad oggetto i medesimi fatti (e ad acquisire le informazioni e gli elementi di prova assunti dagli organi investigativi) essendo un procedimento amministrativo del tutto autonomo.

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Audizione delle persone informate sui fatti – Mancata audizione dei figli – Legittimità***

Nel procedimento volto all'adozione di un provvedimento di ammonimento per vicende di violenza domestica o per atti persecutori, la prassi del Questore di evitare di sentire a verbale i figli minori della coppia, quando entrambe i genitori siano coinvolti (in qualità di responsabile e di vittima), non è censurabile, essendo possibile l'inattendibilità degli stessi, perché istruiti da uno o dall'altro genitore.

**Sentenza 9 aprile 2019, n. 62 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Azione amministrativa – Tempus regit actum – Presupposti di fatto e di diritto – Esistenti al momento della loro adozione***

L'azione amministrativa è, di regola, governata dal principio *tempus regit actum* e da quello di irretroattività, espressione del principio di legalità, volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche: le determinazioni degli organi amministrativi devono pertanto dare atto delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della loro adozione e non possono avere efficacia retroattiva (salvo specifici casi, quali l'annullamento in autotutela o l'inquadramento del personale). Ciò vale anche per l'eventuale nuovo esercizio del potere dell'Amministrazione, a seguito dell'annullamento di un provvedimento da parte del giudice amministrativo, che non può essere legittimamente esercitato tenendo conto del contesto sussistente al momento dell'originaria adozione del provvedimento annullato e non può che produrre effetti *ex nunc*, a maggior ragione nel caso di atti ablatori che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.

***Giustizia amministrativa – Provvedimento – Annullamento – Risarcimento dei danni – Interessi pretensivi e oppositivi***

La responsabilità dell'Amministrazione si configura diversamente a seconda che oggetto della lesione sia un interesse oppositivo o pretensivo. Quando è in gioco un interesse pretensivo, e l'annullamento di un provvedimento da parte del giudice amministrativo lascia ampio margine all'Amministrazione in ordine al riutilizzo del potere (perché, ad esempio, l'annullamento è avvenuto per vizi formali), la domanda di risarcimento del danno non è accoglibile, in quanto il provvedimento annullato non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto. Quando invece oggetto della lesione è un interesse oppositivo (es.: interesse alla rimozione del provvedimento che ha privato del diritto di proprietà), l'annullamento del provvedimento lesivo, consente l'azione risarcitoria, essendosi già concretizzato un danno cd. "da disturbo", in conseguenza dell'illegittima compressione delle facoltà di cui



l'interessato era titolare, e ciò anche se la caducazione del provvedimento lesivo sia dipesa da vizi di carattere formale.

**Sentenza 10 aprile 2019, n. 63 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Codice della strada – Verbali di accertamento o altro atto concernente una sanzione – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo***

L'impugnazione di un verbale di accertamento o di altro atto concernente una sanzione per violazione del codice della strada esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la situazione giuridica di cui si chiede la tutela riguarda un diritto soggettivo e l'esercizio dell'attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale, bensì vincolata.

**Sentenza 19 aprile 2019, n. 67 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Rito cd. "super accelerato" – Esclusione e ammissione alla gara – Pubblicazione sul profilo del committente – Pubblicità legale***

L'articolo 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. va interpretato nel senso che, in deroga alla regola generale per cui la pubblicazione di atti e provvedimenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della stazione appaltante ha mera funzione di "pubblicità notizia", la pubblicazione dei provvedimenti di esclusione (e di ammissione) alle gare, effettuata all'interno della predetta sezione (cioè: "sul profilo del committente"), si configura come vera e propria "pubblicità legale", idonea a fare decorrere il termine per impugnare, a condizione che i provvedimenti di esclusione (o di ammissione) oggetto della pubblicazione siano corredati da una specifica e puntuale motivazione che consenta all'interessato di conoscere la causa dell'esclusione.

***Appalti pubblici – Esclusione dalla gara – Articolo 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. – Dies a quo – Mancata pubblicazione o comunicazione – Conoscenza dell’esclusione e delle cause***

È applicabile anche alla previsione di cui all’articolo 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., il principio generale (articoli 41, comma 2, e art. 120, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. amm.) secondo cui, anche in difetto della formale comunicazione o pubblicazione dell’atto di esclusione (o di ammissione), il termine di trenta giorni per l’impugnazione decorre comunque da momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché il ricorrente abbia consapevolezza, oltre che dell’esclusione, anche delle relative cause. Nel caso in esame, il Collegio ha dichiarato irricevibile per tardività, il ricorso avverso un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, anche in assenza di pubblicazione o comunicazione dell’atto di esclusione, in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla nota inviata dall’impresa alla stazione appaltante dalla quale si evince come la prima fosse a conoscenza della propria esclusione e della relativa causa.

***Appalti pubblici – Servizio di gestione impianti termici – Certificazione relativa ai requisiti di terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto termico – Produzione necessaria a pena di esclusione – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Legittimità della previsione***

In una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione di impianti termici, il disciplinare di gara d’appalto che impone al concorrente la produzione, a pena di esclusione, della certificazione relativa ai requisiti di terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto si limita a riprodurre l’obbligo imposto dall’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, con conseguente legittimità della previsione.

***Appalti pubblici – Soccorso istruttorio – Finalità***

Il soccorso istruttorio previsto dall’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha la finalità di consentire l’integrazione di documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto il profilo **formale**,

**non anche quella di consentire all'offerente di formare atti in data** successiva a quella della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**Sentenza 24 aprile 2019, n. 69 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Concorsi pubblici – Concorso straordinario per titoli – Docenti della scuola di primo e secondo grado – Approvazione della graduatoria – Classe di concorso A053 (Storia della musica) – Mancato riconoscimento degli anni di insegnamento pregressi al 2017 – Legittimità***

È legittimo l'operato della Provincia autonoma di Trento che, nella formazione della graduatoria a seguito di concorso straordinario per titoli, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, non ha computato, per la classe di concorso A053 – Storia della musica, quale servizio specifico, quello relativo ad "arti musicali e coreutiche", prestato dalla ricorrente negli anni scolastici antecedenti al 2017/2018; nello specifico, la classe di concorso A053 nell'anno scolastico 2015/2016 non esisteva nell'ordinamento statale (essendo stata introdotta "ex novo" con d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, peraltro senza corrispondenza con classi precedenti), nell'anno 2016/2017 non aveva ancora trovato applicazione nell'ordinamento provinciale e il bando di concorso, non impugnato, non equipara al servizio nella classe di concorso A053 i servizi affini alla stessa area disciplinare svolti prima dell'istituzione della classe.

**Sentenza 24 aprile 2019, n. 70 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Principio di tassatività delle clausole di esclusione – Normativa provinciale di Trento***

Il regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici impone ai concorrenti degli adempimenti che, se disattesi, comportano l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto l'articolo 35 bis della legge provinciale di Trento n. 26 del 1993, in tema

di tassatività delle cause di esclusione, prevede (diversamente dall'articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016) che l'Amministrazione aggiudicatrice escluda i concorrenti anche in caso di mancato adempimento alle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione.

***Appalti pubblici – Gara telematica – Elenco prezzi – Utilizzo del formato messo a disposizione – Sottoscrizione dei rappresentanti stazione appaltante – Necessità – A pena di esclusione***

È legittima la previsione della lettera di invio ad una gara telematica, con aggiudicazione al prezzo più basso, mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, di esclusione del concorrente che non presenti l'elenco prezzi nel preciso formato messo a disposizione, riportante la sottoscrizione digitale dei rappresentanti della stazione appaltante. Parimenti a quello che accade nelle procedure cartacee (art. 58 del regolamento di attuazione della legge provinciale di Trento n. 26 del 1993), la sottoscrizione (digitale) dell'elenco prezzi da parte dei legali rappresentanti dell'impresa deve essere apposta sul medesimo documento già sottoscritto (digitalmente) dai rappresentanti della stazione appaltante poiché, solo in questo modo, si consacra l'incontro delle due volontà contrattuali, vi è certezza circa il contenuto del documento e si evitano inutili allungamenti dei tempi della procedura di gara.

***Appalti pubblici – Soccorso istruttorio – Irregolarità formali che attengo all'offerta economica – Non trova applicazione***

In una gara d'appalto, l'istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione relativamente all'offerta tecnica e a quella economica, neppure in presenza di carenze formali, come confermato dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 3/2019; conseguentemente, in una procedura di gara telematica, il caricamento a sistema dell'elenco prezzi (che è documento che attiene all'offerta economica), in formato differente da quello prescritto dagli atti di gara e privo della sottoscrizione digitale dei rappresentanti della stazione appaltante, comporta l'esclusione del concorrente, come prescritto dal bando di gara, senza possibilità di sanare l'irregolarità ricorrendo al soccorso istruttorio.

***Appalti pubblici – Legittimità dell'esclusione – Contestazione degli esiti della gara – Mancanza del titolo legittimante***

L'accertata legittima esclusione da una gara d'appalto di un'impresa elide in capo a quest'ultima la riconoscibilità di una posizione giuridica differenziata e qualificata in quanto, per effetto dell'esclusione, essa rimane priva non solo del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti.

**Sentenza 24 aprile 2019, n. 73 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Espropriazioni – Pubblica utilità – Decreto di asservimento – Sopravvenienze ostative – Carenza di motivazione***

L'Amministrazione deve tenere conto se, tra la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio (o di imposizione di una servitù), si verificano situazioni che rendono necessario accertare la permanenza dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità e l'assenza di sopravvenuti impedimenti all'esproprio (o all'imposizione della servitù). Nel caso in esame, tra la dichiarazione di pubblica utilità di alcune aree (al fine di imporre su di esse una servitù di pista da sci, ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale di Trento n. 7 del 1987) e il decreto di asservimento vero e proprio, è intervenuta l'adozione di una variante urbanistica che ha assegnato alle aree in questione una destinazione alberghiera, vista l'eccessiva vicinanza della pista ad un esercizio alberghiero: conseguentemente, è illegittimo per carenza di motivazione, il decreto di asservimento che impone la servitù di pista da sci su dette aree, senza nulla motivare riguardo alla variante urbanistica.

**Sentenza 6 maggio 2019, n. 75 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Verifiche di conformità urbanistica – Parametro per l'accertamento della conformità urbanistica – Piano attuativo***

Nei casi in cui lo strumento urbanistico generale individui aree per le quali sia necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi, una volta che il piano attuativo sia stato adottato, è a questo strumento urbanistico che l'Amministrazione deve fare riferimento, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'articolo 83, comma 1, legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 (per il rilascio del permesso di costruire) e dall'articolo 135 della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 (per il rilascio della concessione in sanatoria); di conseguenza, le previsioni dello strumento urbanistico generale costituiscono solo un parametro per un'eventuale verifica di legittimità del piano attuativo.

#### ***Edilizia e urbanistica – Procedimento di lottizzazione – Convenzione di lottizzazione – Contenuto***

Il procedimento di lottizzazione presenta due profili: quello pianificatorio (indispensabile), concernente la proposta di assetto del territorio, elaborata dal privato, alla quale aderisce il Comune; quello convenzionale (eventuale), riguardante l'impegno ad urbanizzare l'area, assunto dal privato in cambio dello sfruttamento edificatorio dell'area stessa. Con riferimento al secondo profilo, solitamente con la convenzione di lottizzazione, ciascun proprietario si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché le aree necessarie per la realizzazione della quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria (e assume gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e gli oneri relativi agli allacciamenti ai pubblici servizi già esistenti).

#### ***Edilizia e urbanistica – Strumento attuativo – Zona già urbanizzata – Non è esclusa la necessità***

La necessità dello strumento attuativo non è esclusa quando, anche in caso di zona già urbanizzata, per effetto di una edificazione disomogenea, sussista una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo *ex novo* un disegno urbanistico di completamento della zona (ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria della zona o integrando l'urbanizzazione esistente).

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

#### ***Edilizia e urbanistica – Piano attuativo – Fase esecutiva – Modifiche al piano.***

In fase di esecuzione di un piano attuativo possono essere apportate, senza la preventiva approvazione di una variante urbanistica, modifiche del piano che non alterino in modo significativo il complessivo disegno pianificatorio: nel caso in esame, la realizzazione di un piano interrato avente una superficie complessiva inferiore a quella prevista nel piano attuativo, che non ha determinato una riduzione degli spazi destinati al parcheggio (che sono anzi aumentati), ma solo una riduzione degli altri spazi a servizio dell'edificio, legittimamente non ha reso necessaria una variante al piano.

#### ***Edilizia e urbanistica – Fasce di rispetto dei tracciati stradali – Inedificabilità – Deroghe – Divieto di estensione analogica***

La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo coordinato dell'allegato costituente parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 909 del 1995 (recante "*Determinazione in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto*") che vieta, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali, qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, può essere derogata solo nelle ipotesi previste tassativamente dalla disciplina provinciale, senza possibilità di estensione analogica (precisamente: la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio; di impianti tecnologici a rete; di impianti di manutenzione stradale; di nuovi edifici solo se preesistono fabbricati con i quali si intende assicurare l'allineamento; di garage interrati quali pertinenze di edifici ai sensi della legge n. 122 del 1989; di garage interrati quali pertinenze di opere pubbliche o di interesse pubblico; di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche).

#### ***Edilizia e urbanistica – Fasce di rispetto dei tracciati stradali – Interventi – Nulla osta della struttura provinciale competente in materia di gestione delle strade – Efficacia***

L'acquisizione del nulla osta della struttura della Provincia autonoma di Trento competente in materia di gestione delle strade rappresenta una condizione di efficacia rispetto alla possibilità di assentire, sotto il profilo urbanistico, agli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del testo coordinato dell'allegato costituente parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale di

Trento n. 909 del 1995; con la conseguenza che, se difetta il requisito della conformità urbanistica dell'intervento, il nulla osta non rileva ai fini della sanatoria delle opere abusivamente realizzate nella fascia di rispetto stradale.

***Edilizia e urbanistica – Sanatoria di singole parti – Inammissibilità***

Non è possibile scindere una costruzione tra i vari elementi che la compongono e ritenere sanabile singole porzioni della stessa, in quanto il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate.

**Sentenza 10 maggio 2019, n. 78 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Memorie del destinatario del provvedimento – Obbligo di confutazione analitica – Non sussiste***

Nel procedimento per l'adozione di un provvedimento di ammonimento, il Questore ha l'obbligo di esaminare le memorie prodotte dall'interessato, ma non anche quello di confutare analiticamente ogni singola osservazione prodotta, fermo restando che il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato recepimento delle tesi difensive dell'interessato.

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Condotte offensive della persona offesa – Non fa venire meno i presupposti per l'adozione del provvedimento***

Non vengono meno i presupposti per l'adozione di un provvedimento di ammonimento, che è quindi legittimo, nel caso in cui anche la persona offesa ha tenuto condotte offensive o addirittura aggressive nei confronti del destinatario del provvedimento.

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Ritiro dell'arma d'ordinanza – Atto dovuto***

La nuova formulazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 38 del 2009 va interpretata nel senso che, quando sussistono i presupposti per l'adozione di un



provvedimento di ammonimento, il Questore è tenuto ad adottare anche i provvedimenti interdittivi di competenza in materia di armi, in quanto la valutazione di non affidabilità circa l'uso delle armi e di pericolosità sociale, è già stata effettuata a monte dal legislatore non deve essere oggetto di autonoma valutazione.

***Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Ritiro dell'arma di servizio – Durata – Mancata indicazione del termine finale – Legittimità***

In mancanza del termine finale di efficacia del provvedimento di ritiro dell'arma di ordinanza in dotazione al ricorrente, conseguente ad un provvedimento di ammonimento del Questore, si presume che, considerata la sua natura cautelare, la sua durata sia strettamente legata al separato procedimento finalizzato all'eventuale adozione, da parte del Questore stesso, di un provvedimento definitivo di divieto di detenzione dell'arma di ordinanza, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del TULPS; conseguentemente, in caso di mancato esercizio di tale potere, il ricorrente potrà chiedere la restituzione dell'arma.

**Sentenza 10 maggio 2019, n. 79 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Istruzione pubblica – Scuola primaria – Soggezione all'obbligo scolastico – Criterio primario – Diniego di iscrizione del bambino cd. "anticipatorio" – Legittimità***

La soggezione all'obbligo scolastico, compiuti i sei anni di età, previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 89 del 2009, è da ritenersi il criterio prioritario in base al quale formare la graduatoria dei bambini per i quali è stata presentata la domanda di iscrizione alla scuola primaria. Pertanto, l'iscrizione ad una sezione unica speciale di una scuola primaria dei bambini cd. "anticipatori", è subordinata all'applicazione di tale criterio prioritario, oltre che alla disponibilità di posti nella medesima sezione: è quindi possibile che, una volta inseriti in graduatoria tutti bambini soggetti all'obbligo scolastico, non residuino posti disponibili nella medesima sezione unica speciale e, su tali motivazioni, legittimamente la scuola neghi l'iscrizione.

**Sentenza 10 maggio 2019, n. 80 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – SCIA – Accertamento inesistenza dei requisiti o dei presupposti – Entro 30 gg – Divieto d’inizio o di prosecuzione lavori***

L’articolo 86, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 disciplina il potere inibitorio dell’Amministrazione a fronte di una SCIA, prevedendo che, nel termine di 30 giorni, il comune debba accertare l’esistenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la SCIA e, nel caso di accertata carenza, vietare l’inizio o la prosecuzione dei lavori e ordinare la rimessa in pristino. È illegittimo, per contrarietà al citato comma 8, l’operato del comune che, con tre consecutivi provvedimenti, vieti di dar corso ai lavori, fino al deposito presso il comune della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA (senza porre a giustificazione del divieto la necessità di svolgere un accertamento specifico in ordine alla carenza dei requisiti o dei presupposti); successivamente adotti un provvedimento di sospensione dei lavori al fine di acquisire il parere, non normativamente previsto, della commissione edilizia comunale (in quanto preordinato a consentire un’istruttoria che avrebbe dovuto essere compiuto entro 30 giorni dal deposito della SCIA); infine, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal citato comma 8, inibisca la prosecuzione dei lavori sulla base del parere negativo della commissione edilizia comunale.

***Edilizia e urbanistica – Variante in corso d’opera – Riconciliabilità dell’intervento alla variante in corso d’opera***

Ai sensi dell’articolo 92, comma 3, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 e dell’articolo 25 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono varianti in corso d’opera, soggette a SCIA e non a permesso di costruire, le variazioni – ricomprese entro il 10 per cento delle misure di progetto concernenti il volume edilizio, la superficie coperta, la superficie utile e l’altezza –, che non modificano la destinazione d’uso, non alterano la tipologia complessiva dell’intervento, non cambiano in modo significativo i materiali, i colori, la distribuzione dei fori e l’ordine compositivo del progetto autorizzato:

nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto che la sostituzione di un terzo del tetto, originariamente previsto a falda unica, con un tetto a due spioventi (nel rispetto del limite del 10 per cento), non determini una modifica significativa dell'ordine compositivo del progetto e della tipologia complessiva dell'intervento, con conseguente illegittimità dei provvedimenti inibitori e di messa in pristino adottati dal Comune.

**Sentenza 14 maggio 2019, n. 81 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Volume tecnico – Definizione – Strumentalità necessaria – Assenza di autonomia funzionale***

L'articolo 3 della legge della provincia di Trento n. 15 del 2015 definisce "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenza di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio (vani per l'alloggiamento degli ascensori, serbatoi idrici, canne fumarie e di ventilazione, ecc.). La nozione di volume tecnico corrisponde quindi ad un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, e destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della stessa. Nel caso in esame, un manufatto realizzato per ospitare gli impianti del sistema di irrigazione dei terreni di un'azienda agricola, pur sussistendo un rapporto di strumentalità necessaria con i terreni, non può configurarsi in un rapporto di strumentalità necessaria con la costruzione adibita a capannone, con conseguente impossibilità di configurare il manufatto quale volume tecnico.

***Edilizia e urbanistica – Opera abusiva -- Qualificazione quale volume tecnico – Non configurabilità – Richiesta di concessione in sanatoria – Diniego – Legittimità***

Il manufatto abusivo che non possa essere ritenuto volume tecnico di una costruzione principale, in quanto privo della strumentalità necessaria con la costruzione a servizio della quale sarebbe stato realizzato, va considerato come una nuova costruzione, al fine del calcolo del volume urbanistico e del rispetto delle distanze: conseguentemente, se lo

stesso risulta in contrasto con le NTA del PRG del comune territorialmente interessato, vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, che a quello della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, il diniego del Comune di concessione edilizia in sanatoria è legittimo.

**Sentenza 15 maggio 2019, n. 82 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Sovvenzioni e contributi pubblici – Controversie – Giurisdizione***

In tema di sovvenzioni e contributi pubblici il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è attuato sulla base del generale criterio della natura della situazione giuridica soggettiva azionata. Se la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo a seguito di un inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; se la controversia riguarda invece una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o un vizio del provvedimento stesso, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

**Sentenza 16 maggio 2019, n. 83 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Opere pubbliche o di interesse pubblico – Permesso di costruire in deroga – Motivazione***

La realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche della Provincia di Trento, che costituisce esercizio di un potere eccezionale, trova la propria disciplina negli articoli 97 e 98 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale e può riguardare opere pubbliche o di interesse pubblico. Trattandosi di esercizio di un potere eccezionale i provvedimenti devono essere sorretti da congrua e puntuale motivazione che dia conto della sussistenza di uno specifico interesse pubblico, della rilevanza dell'intervento, nonché della prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione. È congruamente e

puntualmente motivato il permesso in deroga alle distanze minime, rilasciato ad un imprenditore agricolo, per la costruzione di una stalla e di un fienile di pertinenza, attesa la rilevanza dell'iniziativa imprenditoriale ai fini della valorizzazione del territorio e dell'attività agricola della zona e il conseguente incremento del valore dell'offerta agrituristica; tali interessi sono stati ritenuti preminenti rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla pianificazione urbanistica e, in particolare, alle disposizioni in tema di distanze tra costruzioni.

***Ambiente – Inquinamento – Stalla – Deiezioni animali – Spargimento e non immissione nel sistema fognario – Insediamento civile***

La mancata immissione nel sistema fognario delle deiezioni animali all'interno di una stalla (che, invece, vengono mischiate alla paglia per essere poi sparse nei prati, nel rispetto delle direttive amministrative comunali sugli spargimenti delle deiezioni animali), porta a qualificare la stalla quale "insediamento civile", ai sensi dell'articolo 14 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (*Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*), in quanto lo scarico dell'allevamento rimane limitato alle acque dei lavaggi delle strutture e delle attrezzature, e non quale "insediamento produttivo", con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista per quest'ultimo.

**Sentenza 27 maggio 2019, n. 84 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Piano regolatore e sue varianti – Approvazione – Poteri della Giunta provinciale***

La Giunta provinciale, in sede di approvazione del PRG (o delle relative varianti), ai sensi dell'articolo 38, comma 2, legge provinciale di Trento n. 15 del 2015, può apportare solo le modifiche indispensabili ad assicurare la compatibilità dello strumento (o della variante) con la disciplina urbanistica vigente, ma non può rivedere previsioni introdotte precedentemente con variante definitivamente approvata e mai impugnata, anche se ritenute illegittime: è quindi illegittima, per carenza di potere, la delibera della Giunta provinciale che, in sede di approvazione della variante adotta dal Comune, oltre a

prevedere lo stralcio della previsione concernente la possibilità di aumentare la volumetria di alcuni edifici agricoli, ha altresì rivisto la precedente variante, concernente la modifica di destinazione d'uso degli edifici agricoli dismessi.

***Edilizia e urbanistica – Piano regolatore e sue varianti – Previsioni illegittime – Annullamento d'ufficio – Modalità – Contrarius actus***

Il potere di disporre l'annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo, in forza del principio generale del *contrarius actus* (articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990) spetta, in generale, se la legge non dispone diversamente, all'organo che lo ha adottato: pertanto, in materia urbanistica, spetta al Comune attivare il procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio di una previsione dello strumento urbanistico già approvato e ritenuta illegittima; la Provincia ha solo il potere di sollecitare il Comune ad attivare tale procedimento, ma non quello di imporre modifiche d'ufficio (tanto più in sede di approvazione di una nuova e diversa variante, in quanto eserciterebbe un potere estraneo alla previsione dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015).

**Sentenza 4 giugno 2019, n. 85 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Aree demaniali – Affidamento di servizi commerciali – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario***

I servizi di natura commerciale svolti in area demaniale che trovano origini in un rapporto derivato tra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente sia rimasta estranea, e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, si risolvono in contratti di diritto privato e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria civile.

**Sentenza 4 giugno 2019, n. 86 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Appalto per l'affidamento del servizio di ristoro e attività commerciali connesse in area del tratto autostradale – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario***

Spetta al giudice ordinario conoscere delle controversie riguardanti la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del servizio di ristoro ed attività commerciali connesse di un'area di servizio del tratto autostradale, atteso che il rapporto tra il concessionario e il terzo si risolve in un contratto di diritto privato, mentre il rapporto tra concedente e concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente che resta del tutto estraneo al primo accordo.

**Sentenza 4 giugno 2019, n. 87 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica – Rimessione in pristino stato – Sanzioni amministrative***

L'articolo 64 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 individua gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e l'articolo 137, comma 3, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 dispone che, in presenza di opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, l'Amministrazione competente, se decide, motivatamente, di non procedere d'ufficio alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, applica una sanzione pecuniaria (pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite o al valore del bene distrutto o danneggiato). In questo caso, spetta all'organo competente in materia di tutela del paesaggio accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 133 della legge provinciale n. 1 del 2008, al fine della determinazione dell'ammissibilità della sanzione e della relativa entità.

***Edilizia e urbanistica – Lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica – Parere dell'autorità competente in materia di vincolo paesaggistico – Non impugnabilità – Inammissibilità del ricorso***

La lesione della sfera giuridica dell'autore dell'intervento realizzato in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica consegue solo con l'adozione del provvedimento con cui, ai sensi della legge n. 689 del 1981, viene irrogata (d'ufficio o contestualmente alla decisione su una eventuale domanda di sanatoria) la conseguente sanzione pecuniaria; pertanto, l'atto con cui l'organo competente in materia di vincolo paesaggistico (nel caso in esame: la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità di Valle) accerta l'ammissibilità di un intervento, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'articolo 133 della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 (più precisamente, accerta la compatibilità o il contrasto dell'intervento con la tutela degli interessi paesaggistici-ambientali e la gravità del pregiudizio arrecato), si configura quale mero parere espresso al Comune richiedente che non è impugnabile, anche se comporta gli effetti previsti dall'articolo 133, comma 2, della legge provinciale citata (determinazione dell'ammissibilità della sanzione e della relativa entità), vincolanti per il Comune.

***Edilizia e urbanistica – Lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica – Procedimento volto all'irrogazione della sanzione amministrativa – Procedimento ex art. 181, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. n. 42 del 2004 – Indipendenza***

Il procedimento volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per lavori effettuati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 137 della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 è indipendente da quello volto all'accertamento della compatibilità paesistica, previsto dall'articolo 181, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 42 del 2004, che consente, per i cd. interventi minori indicati e fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di escludere la configurabilità del reato in materia paesaggistico-ambientale: più precisamente, tra gli stessi non sussiste alcun rapporto di presupposizione o connessione, in quanto il primo rileva esclusivamente a fini amministrativi, mentre il secondo esclusivamente a fini penali.



**Sentenza 11 giugno 2019, n. 88 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Collocazione di una sbarra elettrica – Denuncia di inizio attività – Esecuzione difforme rispetto alla DIA – Ingiunzione di rimessa in pristino – Oltre il termine – Legittimità***

Il posizionamento di una sbarra elettrica su particelle diverse e con misure differenti da quelle dichiarate tramite DIA, integra una difformità, che ai sensi della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, dà luogo alla sanzione demolitoria, anche se irrogata oltre i termini previsti dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (e dall'articolo 23 della legge provinciale di Trento 30 novembre 1992, n. 23), in quanto le previsioni degli atti di inibizione, entro il suddetto termine, trovano applicazione in caso di vizi riscontrabili *ab origine* e non in caso di difformità sorte successivamente, durante l'esecuzione dei lavori; inoltre deve in ogni caso escludersi l'esistenza di un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso o al suo avente causa, nonostante il decorso del tempo dal commesso abuso.

***Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Rimessa in pristino stato – Comunicazione di avvio procedimento – Non necessaria***

Il provvedimento di riduzione in pristino stato di opere abusive è un provvedimento dovuto e vincolato da cui discende l'inapplicabilità delle garanzie partecipative stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (e dalla legge provinciale di Trento 30 novembre 1992, n. 23), e quindi non necessita della comunicazione di avvio del procedimento.

***Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Domanda di sanatoria – Effetti***

La presentazione della domanda di sanatoria per un abuso edilizio non rende inefficace il provvedimento demolitorio pregresso (e non determina l'improcedibilità dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione), ma comporta tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

**Sentenza 17 giugno 2019, n. 89 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Pubblico impiego – Corpi di polizia – Trasferimento – Incompatibilità ambientale***

I provvedimenti in materia di trasferimento degli appartenenti ai Corpi di Polizia per ragioni di incompatibilità ambientale implicano una valutazione, ampiamente discrezionale, che non ha natura disciplinare, ma tiene conto di situazioni di inopportunità e di disagio, sia dell'interessato che dei colleghi, nonché della necessità di tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio di appartenenza e dell'esigenza che colui che appartiene ad un Corpo di Polizia sia sempre e comunque al di sopra di sospetti ed equivoci.

**Sentenza 17 giugno 2019, n. 90 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Impugnabilità dell'atto – Omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto – Inammissibilità del ricorso avverso atto consequenziale***

Quando sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso l'atto consequenziale, laddove non vengano dedotti vizi propri di quest'ultimo, che possano connotare un'autonoma illegittimità della fase procedimentale di attuazione.

***Espropriazioni – Espropriazioni per pubblica utilità – Competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano – Limiti.***

Nella Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige hanno competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, entro i limiti indicati dall'articolo 4 dello Statuto ossia, in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Quest'ultimo

limite viene meno, in applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, solo per le parti in cui le Regioni a statuto ordinario dispongano (sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione) di maggiori poteri rispetto alle Regioni a statuto speciale, in quanto, altrimenti, in tali casi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni (e delle Province) autonome sarebbe irragionevolmente ristretta entro confini più angusti di quelli che oggi incontra la potestà legislativa residuale delle Regioni ordinarie, ragione per cui devono escludersi ulteriori limiti derivanti da leggi statali già qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Tale quadro legislativo è ribadito dall'articolo 4 comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo il quale le Province di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa, in materia di espropriazione per pubblica utilità, nel rispetto dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione. per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

***Espropriazioni – Decreto di esproprio – Impugnazione di soli vizi derivati dalle fasi precedenti – Mancata impugnazione degli atti presupposto – Inammissibilità del ricorso***

Nella legislazione della provincia di Trento in materia di espropriazioni per pubblica utilità risulta recepito il principio secondo cui il procedimento espropriativo si articola nelle diverse fasi indicate dall'articolo 8 del D.P.R. n. 327 del 2001 e, precisamente: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; dichiarazione di pubblica utilità, determinazione delle indennità provvisorie di esproprio. Dette fasi devono necessariamente precedere l'adozione del decreto di esproprio, con la conseguenza che la tempestiva impugnazione del solo decreto, unicamente per vizi di illegittimità derivata dalle precedenti fasi della procedura e non per vizi propri, deve essere dichiarata inammissibile, per l'omessa impugnazione degli atti presupposti (nello specifico: le delibere comunali aventi valore di dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dirigenziale che, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale di Trento n. 6 del 1993, autorizza la procedura espropriativa).

**Sentenza 18 giugno 2019, n. 91 – Presidente R. Vigotti. Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Accordo tra la Provincia e l'Automobile Club Italia per la gestione delle tasse automobilistiche – Partenariato pubblico-pubblico – Condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del Codice appalti – Sussistenza – Deroga alla regola generale dell'evidenza pubblica – Legittimità dell'accordo***

È legittimo l'accordo di cooperazione stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e l'Automobile Club Italia (ACI) per l'attività di gestione della tassa automobilistica provinciale per un periodo di tre anni, senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, atteso che, pur non essendo l'ACI titolare per legge (ma solo per statuto) di funzioni pubbliche o di obblighi di servizio pubblico, relativi alla gestione della tassa automobilistica provinciale (gestione che spetta solo alla Provincia autonoma di Trento), ricorrono, in questo caso, le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 per configurare un partenariato pubblico-pubblico; detto accordo non si configura come scambio di prestazione di servizio verso corrispettivo (fatto salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi sostenuti), bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (e articolo 16 bis, comma 2 bis, della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992), ove ogni struttura può mettere al servizio dell'altra tecnologie e competenze.

**Sentenza 19 giugno 2019, n. 92 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Usi civici – Controversie inerenti l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione***

Appartiene alla giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, la controversia inerente l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico tra due Asuc del Trentino (Amministrazione separata usi civici), in quanto l'impugnata

determinazione della struttura provinciale competente in materia di usi civici va ad incidere sul diritto di promiscuo godimento per condominio dei beni delle due Asuc.

**Sentenza 25 giugno 2019, n. 96 – Presidente R. Vigotti, Estensore R. Tassinari**

***Appalti pubblici – Procedura per l'affidamento di servizi – Requisiti di idoneità professionale – Iscrizione nel registro delle imprese – Oggetto sociale – Adeguatezza dell'attività svolta dall'impresa rispetto all'oggetto dell'appalto***

Non è necessaria una pedissequa corrispondenza tra l'oggetto sociale di un'impresa partecipante ad una gara d'appalto e il servizio oggetto dell'appalto stesso, bensì è sufficiente che le prestazioni che compongono il servizio oggetto dell'affidamento siano ricomprese in un'unica attività principale dell'oggetto sociale dell'impresa concorrente, così come risultante dal registro delle imprese; nello specifico, il Collegio ha ritenuto non adeguato l'oggetto sociale corrispondente all'attività di consulenza, assistenza e controllo in materia di sicurezza, igiene e salute negli ambienti di lavoro di un'impresa partecipante ad una gara in cui veniva richiesta altresì competenza in materia di igiene alimentare, attività che, per la particolare e rilevante specificità, non è riconducibile alla prima, con conseguente difetto dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, necessari per partecipare alla gara.

***Appalti pubblici – Aggiudicazione – Stipula del contratto – Oggetto sociale inadeguato rispetto al servizio oggetto di appalto – Stato iniziale dell'esecuzione – Dichiarazione di inefficacia del contratto –***

La dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto appena stipulato con una società il cui oggetto sociale sia inadeguato rispetto all'intero servizio oggetto di appalto, trova ragione, ex articolo 122 cod. proc. amm., sotto il profilo temporale, nello stato iniziale dell'esecuzione del contratto, nella natura dell'illegittimità accertata, nell'interesse, dichiarato espressamente sia nel procedimento sia nel giudizio, della ricorrente a subentrare nel contratto e nella possibilità per la medesima di conseguire

l'aggiudicazione, posto che la sua offerta si è classificata nella seconda posizione della graduatoria di una gara con due concorrenti e che il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.

**Sentenza 1 luglio 2019, n. 97 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Azione di accertamento autonoma – Presupposti***

L'azione di accertamento autonoma, cioè non connessa ad un'azione costitutiva o di condanna, è ammessa, secondo la giurisprudenza amministrativa, nei casi in cui il suo utilizzo sia necessario per colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato mediante l'esperimento di azione tipizzate (come, ad esempio, nei casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, l'azione di accertamento risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente). Nel caso in esame, il ricorrente ha operato una *mutatio libelli*, per trasformare l'azione di annullamento originariamente proposta in azione di accertamento, così dimostrando che nella fattispecie non era ravvisabile alcun vuoto di tutela; il ricorso, pertanto, è inammissibile.

**Sentenza 12 luglio 2019, n. 99 – Presidente R. Vigotti, Estensore R. Tassinari**

***Concorsi pubblici – Docenti – Ricorso collettivo – Condizioni di ammissibilità – Situazioni omogenee***

È inammissibile il ricorso collettivo avverso alcune disposizioni di un bando di concorso per l'assunzione di personale docente, riguardanti il requisito obbligatorio dell'abilitazione all'insegnamento e la presentazione solo in modalità *online* delle domande di partecipazione, se i ricorrenti presentano delle situazioni personali disomogenee, avendo presentato la domanda per classi di concorso diverse o avendo conseguito la laurea in anni diversi.

#### ***Concorsi pubblici – Docenti – Bando – Necessità dell’abilitazione – Legittimità della previsione***

È legittima la previsione di un bando di concorso per l’assunzione di personale docente che preveda, quale requisito di partecipazione, l’abilitazione all’insegnamento, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 e dall’articolo 91, comma 1, lettera b), della legge della Provincia di Trento n. 5 del 2006. Il regime transitorio che consentiva la partecipazione ai concorsi anche in mancanza dell’abilitazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 402 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 460 del 1998, si è esaurito con il corso di abilitazione disposto con il decreto ministeriale n. 314 del 2014. Pertanto, la clausola che non consente la partecipazione al concorso in mancanza dell’abilitazione non è illegittima (lo sarebbe solo se la mancanza dell’abilitazione non potesse essere imputabile ai partecipanti al concorso).

**Sentenza 12 luglio 2019, n. 102 – Presidente R. Vigotti, Estensore R. Tassinari**

#### ***Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Modalità di ottemperanza***

In caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza, l’articolo 114, comma a), cod. proc. amm., prevede che il giudice possa prescrivere alla pubblica amministrazione le modalità per ottemperare, determinando il contenuto del provvedimento o, in alternativa, possa emanare il provvedimento stesso in luogo dell’amministrazione: entrambe le opzioni costituiscono esercizio di giurisdizione con cognizione estesa al merito, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a), cod. proc. amm. Nel caso in esame, l’insufficienza delle informazioni contenute nella sentenza da ottemperare, non ha consentito l’emanazione diretta da parte del giudice di un provvedimento che accerti l’ammissibilità di un contributo europeo e ne determini l’entità: di conseguenza, il Collegio ha prescritto tali incombenze all’Amministrazione inadempiente, sulla base dei dati individuati dalla sentenza da ottemperare stessa e senza alcun margine di discrezionalità.

**Sentenza 15 luglio 2019, n. 103 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Scelte pianificatorie – Discrezionalità tecnica***

Le sentenze del TRGA di Trento – che affermano che, nella scelta dell'Amministrazione comunale di localizzare un percorso pedonale per collegare il centro della città con una zona adibita a parcheggio pubblico, l'utilizzo della concessione convenzionata, in luogo del piano di lottizzazione, non rappresenta lo strumento corretto ed idoneo a realizzare la viabilità al servizio del parcheggio pubblico – hanno un effetto *costitutivo* (consistente nell'annullamento del provvedimento impugnato) e un effetto *preclusivo* (consistente nel divieto di reiterare la previsione della concessione convenzionata), ma non anche un effetto *conformativo* (nel senso di imporre l'adozione del piano di lottizzazione per la disciplina di dettaglio della zona): conseguentemente, l'Amministrazione, nel rinnovare il potere di pianificazione urbanistica, è libera di prevedere la possibilità di procedere all'edificazione con intervento diretto, imponendo un vincolo espropriativo preordinato alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale.

**Sentenza 1 agosto 2019, n. 106 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Esclusione dalla gara – Insussistenza della legittimazione e interesse ad agire avverso gli esiti della procedura di gara***

All'accertata legittima esclusione da una gara d'appalto del ricorrente consegue una carenza di legittimazione e di interesse ad agire rispetto ai motivi che riguardano l'ammissione dell'aggiudicataria e le modalità di individuazione delle offerte anomale stabilite dalla *lex specialis* di gara, in quanto in capo al medesimo ricorrente non può essere riconosciuta una posizione differenziata e qualificata a contestare gli esiti e la legittimità delle scansioni procedurali della gara alla quale non è stata ammessa.

***Appalti pubblici – Normativa provinciale di Trento – Principio di tassatività delle cause di esclusione***



Nella provincia di Trento, in materia di appalti pubblici di lavori, il principio di tassatività delle cause di esclusione è espresso dall'articolo 35 bis della legge provinciale di Trento n. 26 del 1993 che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, consente l'esclusione dei concorrenti anche in caso di mancato adempimento alle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione. È pertanto legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che abbia presentato un elenco prezzi sottoscritto dal legale rappresentate, ma non anche dai legali rappresentati dell'Amministrazione, come previsto dall'articolo 58 del regolamento d'attuazione (d.P.P. n. 9-84/Leg del 2012).

***Appalti pubblici – Soccorso istruttorio – Carenze formali relative all'offerta economica – Non applicabilità dell'istituto***

Il soccorso istruttorio è un rimedio che, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non trova applicazione rispetto all'offerta tecnica e a quella economica, neppure in caso di carenze formali, come nel caso di presentazione, da parte di un'impresa, di un elenco prezzi non riportante, come prescritto dalla *lex specialis*, anche la sottoscrizione dei rappresentati dell'Amministrazione che ha indetto la gara.

**Ordinanza collegiale 5 agosto 2019, n. 107 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Sovvenzioni e contributi pubblici – Unica graduatoria ad efficacia ultraregionale – Competenza del Tar Lazio***

L'impugnazione degli atti della procedura gestita dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMA) e volta a sostenere, mediante l'erogazione di contributi, le operazioni fondiari riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, determina la competenza del Tar Lazio, sede di Roma, alla luce dell'articolo 13 cod. proc. amm., in quanto i provvedimenti impugnati sono stati adottati da un'autorità centrale dello Stato e hanno efficacia ultraregionale, trattandosi

di una procedura concorsuale sostanzialmente unitaria, con formazione di un'unica graduatoria.

**Sentenza 8 agosto 2019, n. 108 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Edificio abusivo – Ordine di demolizione – Istanza di regolarizzazione – Sospensione dell'efficacia dell'ordine***

La presentazione di un'istanza di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione proposta avverso l'ordine di demolizione, ma al più una sospensione dell'efficacia della misura repressiva, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di regolarizzazione.

***Edilizia e urbanistica – Edificio abusivo – Regolarizzazione – Conseguenze***

L'abusività fino dall'origine di un edificio viene meno in conseguenza dell'accoglimento, da parte del Comune, della domanda di regolarizzazione, presentata ai sensi dell'articolo 128, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, e con esso viene meno anche la possibilità di contestare la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune per l'esecuzione di lavori sull'edificio abusivo in questione, con conseguente improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso con cui è stato impugnato il permesso di costruire.

***Edilizia e urbanistica – Sopraelevazioni – Altezza massima – Norme tecniche di attuazione PRG – Quella del più alto degli edifici circostanti – Interpretazione***

L'Amministrazione comunale ha correttamente interpretato la previsione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune, secondo cui l'ampliamento in sopraelevazione di un edificio non può avere un'altezza superiore a quella del più alto degli edifici contigui o, in assenza di edifici contigui, l'altezza del più alto degli edifici circostanti, identificando come "edifici circostanti" anche quelli non necessariamente

posti sul medesimo piano di spiccatto dell'edificio da sopraelevare, ma anche su piani di spiccatto differenti.

**Sentenza 8 agosto 2019, n. 109 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Cave e miniere – Contratto di rete di imprese – Autorizzazione al progetto unitario di coltivazione – Beneficio della proroga biennale – Non ammissione – Legittimità***

La stipula di un contratto di rete tra imprese, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 2009, realizza il presupposto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale di Trento n. 7 del 2006 (*Disciplina dell'attività di cava*) per ottenere dal Comune l'autorizzazione al progetto unitario di coltivazione di aree contigue (oggetto di concessioni diverse), mentre non soddisfa la condizione prevista dalla delibera del consiglio comunale per beneficiare della proroga biennale della concessione. L'autorizzazione al progetto unitario di cui all'articolo 34 ha lo scopo di garantire una corretta e razionale coltivazione del giacimento, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed ambientali e può essere soddisfatta anche attraverso una forma di collaborazione "leggera" tra i concessionari, non necessariamente concretizzata in una società o in un consorzio; il beneficio della proroga biennale, invece, ha la finalità di trasformare l'attuale sistema, impostato su micro lotti di cava, affidati a imprese di medio-piccole dimensioni, in un sistema caratterizzato da imprese di medio-grandi dimensioni, che può essere attuato solo attraverso forme di collaborazione tra imprese che determinino la costituzione di un soggetto terzo munito di autonoma personalità giuridica.

**Sentenza 30 settembre 2019, n. 112 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Aggiudicazione – Ricorso presentato da impresa successivamente esclusa dalla gara – Improcedibilità***

La successiva esclusione dalla procedura di gara (con provvedimento inoppugnato) dell'impresa ricorrente comporta la perdita della legittimazione e dell'interesse ad agire, in quanto non le può essere riconosciuta una posizione differenziata e qualificata a contestare gli esiti e la legittimità delle scansioni procedurali della gara.

**Sentenza 30 settembre 2019, n. 113 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Azione di surroga ex art. 2900 cod. civ. – Nel processo amministrativo – Non è consentita***

L'azione surrogatoria è incompatibile con il giudizio amministrativo che non conosce ipotesi di legittimazione anomala, quali quelle proprie dei rapporti civilistici, di cui tipico caso è quello previsto dall'articolo 2900 cod. civ., poiché un interesse è tutelabile con un'azione giurisdizionale amministrativa, solo se è attuale, personale e se la lesione da cui discende l'interesse al ricorso è diretta, cioè se incide in maniera immediata sull'interesse legittimo della parte ricorrente.

***Giustizia amministrativa – Giudicato relativo all'equa riparazione del danno per irragionevole durata del processo – Ricorso per l'ottemperanza – Azione surrogatoria – Inammissibilità***

Nell'ipotesi di azione surrogatoria esperita da un avvocato antistatario per l'ottemperanza del giudicato relativo all'equa riparazione del danno per l'irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, in ragione di un cospicuo credito nei confronti del suo cliente, accertato in via giudiziaria, va dichiarata sia, in generale, l'inesperibilità dell'azione surrogatoria nel processo amministrativo, che la natura di diritto personalissimo del diritto all'equa riparazione del danno non patrimoniale, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato dal professionista, per difetto di legittimazione all'azione.

**Sentenza 1 ottobre 2019, n. 119 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Pubblico impiego – Forze armate – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001***

La normativa statale in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità e, in particolare, il beneficio di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, è applicabile anche al personale delle forze armate e delle forze di polizia, con la peculiare previsione dettata da esigenze di tutela degli interessi militari, rispetto a quelle proprie della generalità delle pubbliche amministrazioni (ove il diniego al trasferimento è limitato solo "a casi e esigenze eccezionali"). La motivazione del diniego di trasferimento di un appartenente alle forze armate o di polizia deve quindi dare conto della reale situazione di scopertura di organico della stazione di appartenenza del militare, della effettiva insostituibilità dello stesso, in ragione delle caratteristiche professionali possedute o della situazione contingente del reparto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego la cui motivazione non rappresenti tali elementi di giudizio.

**Sentenza 1 ottobre 2019, n. 120 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro – Condanne penali – Pericolosità sociale – Istanza di rinnovo – Rigetto – Legittimità***

Il Questore che, nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha richiamato la condanna per i reati di cui all'articolo 380, comma 2, lettera f) cod. pen. (rapina e sequestro di persona), già considerati dal legislatore come ostativi, e ha dato altresì conto della situazione dell'interessato, sotto il profilo del suo mancato inserimento sociale e della sua condizione familiare, e ha dedotto la sussistenza di un rischio prognostico per l'interesse prevalente della sicurezza pubblica, ha correttamente esercitato il potere discrezionale attribuitogli dal combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con conseguente legittimità del provvedimento stesso.

**Sentenza 1 ottobre 2019, n. 121 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Attestazione SOA – Funzione – Avalimento – Tecnico-operativo***

L'attestazione S.O.A. non si connota (solo) quale requisito di ordine economico-finanziario, atteso che, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le attestazioni rilasciate dagli appositi organismi non provano unicamente il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 1, lettera b), (capacità economica e finanziaria) dell'art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ma si riferiscono anche alle capacità tecniche e professionali della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo; pertanto, nel caso in cui si intenda comprovare l'attestazione SOA mediante avalimento, non si è in presenza soltanto di un avalimento di (mera) garanzia, ma di un avalimento tecnico od operativo.

***Appalti pubblici – Avalimento – Differenza tra avalimento tecnico-operativo e di garanzia***

In una gara d'appalto, l'avalimento può essere di garanzia o tecnico-operativo: mentre nel caso di avalimento di garanzia è sufficiente che dal contratto emerga l'impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, invece nel caso di avalimento tecnico od operativo sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate; onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto.

***Appalti pubblici – Attestazione SOA – Avalimento – Mancata indicazione di mezzi e risorse messi a disposizione – Nullità del contratto***

In una gara d'appalto di lavori pubblici, il contratto di avalimento riguardante il possesso del requisito dell'attestazione SOA comporta, a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'obbligo di indicare espressamente, in modo determinato e specifico, anche le risorse e i mezzi oggetto del

prestito, a mezzo del quale l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa avvalente il requisito dell'attestazione SOA e ciò anche nel caso in cui la società partecipante dichiari di possedere in concreto la capacità per l'esecuzione in proprio dell'appalto: solo in questo modo la stazione appaltante può confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio.

**Sentenza 2 ottobre 2019, n. 123 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio – Accertamento tecnico – Discrezionalità tecnica – Limiti al sindacato giurisdizionale***

Gli accertamenti tecnici del Comitato di verifica sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evinca: l'inattendibilità metodologica delle conclusioni; l'irragionevolezza manifesta, il palese travisamento dei fatti, l'omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale e la non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

***Pubblico impiego – Patologia ascrivibile a causa di servizio – Attività lavorativa come concausa efficiente – Predisposizione genetica***

Ai fini del riconoscimento che la patologia sofferta dal dipendente derivi da causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa, con certezza, ritenersi concausa efficiente e determinante dell'infermità, con la conseguenza che, ove fosse mancata, l'evento non si sarebbe verificato. È viziato e illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il parere espresso dal Comitato di verifica che riconduca la patologia sofferta dal ricorrente esclusivamente ad una predisposizione genetica e che escluda, senza specifica motivazione, che gli eventi di servizio possano venire assurti a fattori causali o concausali della medesima patologia e, soprattutto, senza approfondire la circostanza

che nel soggetto eterozigote, quale è il ricorrente, tale predisposizione comporta il rischio di sviluppare tale patologia in maniera più bassa rispetto all'omozigote.

**Sentenza 2 ottobre 2019, n. 124 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Ampliamento non autorizzato – Ante 1967 – Intervento libero – Ordinanza di messa in pristino stato – Illegittimità***

È illegittima l'ordinanza di rimessa in pristino stato di un ampliamento di un fabbricato, non autorizzato dal Comune, posto all'esterno di un centro abitato, effettuato prima dell'anno 1963, in quanto trova applicazione l'articolo 31, comma 1, della legge n. 1150 del 1942, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 765 del 1967, che imponeva l'obbligo di richiedere la licenza edilizia solo per l'esecuzione di nuove costruzioni o per l'effettuazione di modifiche alla struttura o all'aspetto di quelle esistenti, se collocate all'interno dei centri abitati; tutto ciò, nel caso specifico, anche in presenza di un regolamento comunale, vigente all'epoca dei lavori, che prevedeva l'obbligo di presentare denuncia per ogni nuova costruzione visibile dal luogo pubblico, dovendosi ritenere che il medesimo regolamento sia stato implicitamente abrogato per effetto dell'articolo 45, comma 2, della medesima legge n. 1150 del 1942.

**Sentenza 4 ottobre 2019, n. 125 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Comuni – Tributi comunali – IMIS – Edificabilità tributaria – Aree edificabili e scopo edificatorio – Nozioni***

Ai fini del riparto delle quote del gettito dell'IMIS (imposta immobiliare semplice) che i Comuni del Trentino sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà (fondo istituito nell'ambito del Fondo perequativo e finalizzato a compensare gli squilibri tra comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento, in particolare, la capacità fiscale relativa all'IMIS) rilevano sia l'articolo 6, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 14 del 2014



### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

– secondo cui, ai fini dell'applicazione tributo comunale, per area edificabile (cd. edificabilità tributaria) si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale – sia l'articolo 7, comma 1, della medesima legge – che esenta dall'IMIS i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali. Più precisamente, per scopo edificatorio si intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale; sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi fabbricati e i terreni che costituiscono pertinenza, ai sensi dell'articolo 817 cod. civ., anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

#### ***Comuni – Strumenti di pianificazione – SIAT – Specifiche tecniche – Natura vincolante – Anche i fini dell'applicazione dell'IMIS***

Le specifiche tecniche definite con deliberazione della Giunta provinciale che la Provincia, i Comuni e le Comunità devono seguire al fine di garantire uniformità e omogeneità nelle definizioni urbanistiche e nella redazione dei piani territoriali e funzionali all'ottimale gestione del SIAT (sistema informativo ambientale e territoriale, integrato e unitario, a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale e costituito da elementi degli strumenti di pianificazione medesimi), sono vincolanti, sia per la Provincia che per i Comuni; più precisamente, tali specifiche tecniche sono vincolanti per i Comuni anche ai fini della qualificazione, come edificabili o meno, delle aree incluse in una determinata zona del PRG, ai fini dell'applicazione dell'IMIS (imposta immobiliare semplice), con la conseguenza che, la mancata indicazione all'interno della PRG delle aree che il Comune intende sottoporre a regime di non edificabilità, implica un'edificabilità potenziale e assoggettamento a IMIS delle medesime aree (rilevante anche ai fini della determinazione della somma dovuta dal Comune a titolo di contribuzione al Fondo di solidarietà).

**Sentenza 14 ottobre 2019, n. 126 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Sicurezza pubblica – Furto di armi da autovettura – Revoca della licenza di porto d'armi e divieto detenzione di armi – Legittimità***

L'abuso delle armi che, secondo quanto previsto dal R.D. n. 773 del 1931 (articoli 10, 11, 39 e 43), costituisce il presupposto per la revoca della relativa licenza, non consiste solo nell'illegittimo uso delle armi, ma anche nell'omissione delle cautele dirette ad impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsi e servirsi delle stesse in danno all'incolumità e alle condizioni di tranquilla convivenza dei cittadini. È legittima la revoca della licenza di porto d'armi (e il divieto di detenzione) da parte del Questore che, motivatamente, ritenga connotata da superficialità inescusabile la condotta del ricorrente che, partecipando ad un'importante manifestazione sportiva di tiro a volo, sia stato derubato delle armi lasciate chiuse a chiave nel bagagliaio dell'autovettura, non munita d'allarme e ciò indipendentemente dall'archiviazione del processo penale per omessa custodia delle armi.

**Sentenza 15 ottobre 2019, n. 128 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Incremento volumetrico – Modifica della facciata comune – Consenso unanime degli altri condomini – Non necessità***

L'incremento volumetrico (in sovrapposizione e in aderenza) di cui può beneficiare, in occasione di una ristrutturazione edilizia, il titolare di una porzione di abitazione, a cui consegua una modifica della facciata comune anche ad altri titolari, è riconducibile alle cd. migliorie disciplinate dall'articolo 1102 cod. civ. fattispecie che non implica l'unanimità dei consensi condominiali ma, eventualmente, un voto a maggioranza.

***Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Interventi del singolo condomino – Particolare utilità – Pregiudizi alla statica o al decoro – Mancata prova***

Per consolidata giurisprudenza, ogni singolo condomino è legittimato a realizzare sulla porzione perimetrale, in corrispondenza della stessa, tutti gli interventi che gli

consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità, purché detti interventi non pregiudichino la possibilità degli altri comproprietari di utilizzare il muro comune e non creino pregiudizio alla statica o al decoro del fabbricato: in mancanza della prova di detti pregiudizi il provvedimento impugnato è legittimo.

**Sentenza 15 ottobre 2019, n. 129 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Sopraelevazione – Permesso di costruire – Privazione della vista del panorama – Non costituisce vizio***

Non può essere ritenuto illegittimo un titolo edilizio che autorizza una sopraelevazione di una abitazione solo perché ostacola la vista del panorama goduta in precedenza da parte dei proprietari limitrofi, in quanto la privazione della veduta delle montagne e l'eventuale conseguente perdita di valore dell'immobile, se rilevano al fine della valutazione dell'interesse al ricorso e quindi della sua ammissibilità, non rappresentano, di per sé, un vizio del permesso di costruire.

**Sentenza 16 ottobre 2019, n. 131 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Azione per il risarcimento dei danni – Inammissibilità in appello – Riproposizione innanzi al giudice prime cure – Inammissibilità ex art. 358 c.p.c.***

A fronte della sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 cod. proc. amm., la richiesta di risarcimento del danno, in quanto "nuova domanda", poiché in primo grado la medesima richiesta era stata proposta solo formalmente (senza, cioè, la dimostrazione dei presupposti della responsabilità e la quantificazione del danno), risulta preclusa al ricorrente la possibilità di riproporre la domanda risarcitoria innanzi al giudice di *prime cure*, in applicazione dell'articolo 358 cod. proc. civ., secondo il quale l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge, il che comporta la

formazione del giudicato sul capo della sentenza impugnato con l'appello dichiarato inammissibile.

**Sentenza 16 ottobre 2019, n. 132 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Edilizia e urbanistica – Carta delle tutele paesistiche – Tutela ambientale – Edificabilità***

È legittima la variante al PRG che consente ulteriori edificazioni su un'area inclusa nella carta delle tutele paesistiche e sottoposta, quindi, a tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 11 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale di Trento (PUP), in quanto detta inclusione comporta unicamente la soggezione degli interventi edificatori (e dei piani attuativi) relativi a detta area alla valutazione paesaggistica da parte della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 64 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015.

***Edilizia e urbanistica – Legge per il governo del territorio – Limitazione del consumo del suolo – Principio***

La previsione della legge per il governo del territorio della Provincia di Trento – secondo cui gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo di limitare il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, attraverso la puntuale indagine circa l'effettiva necessità di consumo di suolo e la dimostrazione dell'assenza di soluzioni alternative (art. 18, comma 1, lettera e) e comma 1 bis della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015) – si riferisce all'ipotesi di individuazione di nuove aree destinate all'insediamento in sede di predisposizione del piano urbanistico provinciale (PUP), in relazione alle diverse zone (agricole, produttive, per insediamenti) previste dallo stesso. Tale principio non può pertanto essere invocato a sostegno dell'illegittimità di una variante al PRG con cui il Comune ha consentito ulteriori edificazioni del territorio, in coerenza con le previsioni del PUP.

**Sentenza 29 ottobre 2019, n. 136 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Autorizzazioni e concessioni – Licenza per l'esercizio attività alberghiera – Classificazione – Revoca – Istanza di sanatoria edilizia – Indipendenza dei due procedimenti***

La decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività alberghiera è atto dovuto e discende, in modo automatico dalla revoca della classificazione, per l'espressa previsione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge provinciale di Trento n. 9 del 2000 e dell'articolo 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2002. Legittimamente, quindi, il Comune non ha sospeso il procedimento di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività alberghiera per la revoca della classificazione, in pendenza di un procedimento edilizio in sanatoria per difformità edilizie, riferito al medesimo albergo, posto che i due procedimenti sono distinti e non è ravvisabile tra gli stessi alcun collegamento funzionale.

**Sentenza 29 ottobre 2019, n. 137 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Concorsi pubblici – Stabilizzazione del personale precario ATA – Concorso straordinario – Requisiti di ammissione – Interpretazione***

Il requisito di ammissione al concorso straordinario, indetto ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2018 – che prescrive la stabilizzazione del personale precario ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e consistente nell'aver svolto, nella qualifica professionale messa a concorso, almeno tre anni scolastici continuativi di servizio presso le istituzioni scolastiche e formative, alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento – deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche il servizio prestato dal dipendente assunto presso un istituto scolastico, ma successivamente messo a disposizione presso la struttura provinciale alla quale fanno capo le istituzioni scolastiche provinciali. La "messa disposizione" del dipendente non fa venire meno il rapporto di lavoro, le prerogative giuridiche e gli oneri economici ad esso

inerenti e il dipendente continua a rimanere formalmente assegnato all'istituzione scolastica originaria, tanto più se, anche da un punto di vista sostanziale, il servizio svolto presenta caratteristiche analoghe alle mansioni che avrebbe svolto presso l'istituto scolastico di assegnazione.

**Sentenza 29 ottobre 2019, n. 138 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Istruzione pubblica – Università – Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario – Candidato con rapporto di coniugio con un professore della stessa struttura accademica – Esclusione – Illegittimità***

Il regolamento dell'Ateneo per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori universitari – che prevede che non possono essere destinatari di chiamata, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 240 del 2010, coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore appartenente alla struttura accademica che propone la chiamata ovvero con un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo – va interpretato tenendo conto della *ratio* della disposizione che è quella di contrastare il cd. "familismo universitario" e dell'esistenza anche di altri valori costituzionali, come il diritto di ogni cittadino di partecipare alle selezioni per accedere ai pubblici impieghi. È pertanto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad un concorso indetto dall'Ateneo di un candidato, il cui coniuge appartiene alla stessa struttura accademica che effettua la chiamata, ma non faccia parte di organi aventi poteri deliberanti o valutativi in merito alla procedura.

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

**Sentenza 29 ottobre 2019, n. 140 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Discrezionalità tecnica – Insindacabilità – Metodo di attribuzione dei punteggi cd. “on/off” – Sindacabilità***

In una gara d’appalto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con conseguente insindacabilità da parte del giudice amministrativo; diversamente, la valutazione delle offerte tecniche basata sul metodo di attribuzione dei punteggi cd. “on/off”, cioè con l’assegnazione del punteggio in maniera automatica, sulla base della presenza o dell’assenza dell’elemento richiesto, consente il sindacato del giudice amministrativo volto a verificare che la commissione non abbia attribuito i punteggi sulla base di una inesatta percezione degli elementi dell’offerta tecnica.

***Appalti pubblici – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di attribuzione dei punteggi cd. “on/off” – Assenza di documentazione tecnica e di commissione tecnica – Illegittimità della lex specialis***

La *lex specialis* che prevede il metodo di attribuzione dei punteggi cd. “on/off” (cioè con l’assegnazione del punteggio in maniera automatica sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto), ma non prescrive al ricorrente di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e non preveda la nomina di una commissione tecnica, è illegittima, per eccesso di potere, in quanto vanifica la valutazione dell’elemento qualitativo, non consente un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta e trasforma il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quello del prezzo più basso.

***Appalti pubblici – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di attribuzione dei punteggi cd. “on/off” – Utilizzabilità – Condizioni***

Il metodo di attribuzione dei punteggi cd. “on/off” (cioè con l’assegnazione del punteggio in maniera automatica sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento

richiesto), può essere utilizzato nelle procedure per l'affidamento di servizi o di forniture quando non è necessario esprimere un valutazione di natura soggettiva da parte della commissione e può riguardare le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di un mera dichiarazione di possesso da parte di concorrenti, ma non quelle rispetto alle quali va valutata l'adeguatezza, per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di una commissione tecnica.

**Sentenza 31 ottobre 2019, n. 141 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Pubblico impiego – Dipendenti pubblici – Indebite erogazioni – Recupero da parte P.A. – Doverosità***

La pubblica amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., al recupero del denaro pubblico indebitamente erogato ai propri dipendenti (con esclusione dell'indebito pensionistico), seppur nei limiti di quanto effettivamente entrato nella loro disponibilità, in quanto l'esborso di denaro senza titolo costituisce, al tempo stesso, un danno per la pubblica amministrazione e un vantaggio ingiustificato per il dipendente. L'affidamento o la buona fede del percettore non possono essere di ostacolo al recupero, potendo tutt'al più rilevare solo ai fini della definizione delle modalità di recupero, in modo cioè da non incidere in maniera eccessiva sulle esigenze di vita del dipendente e dei suoi eredi.

**Sentenza 5 novembre 2019, n. 142 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Misure per l'utilizzo di prodotti fitosanitari – D.P.P. n. 6-59 del 2017 – Regolamenti comunali – Applicabilità delle misure di maggior tutela***

I regolamenti comunali della provincia di Trento, vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg., in materia di misure relative all'utilizzo di prodotto fitosanitari sul territorio provinciale, continuano a trovare applicazione con riferimento a



quelle disposizioni che prevedono misure di maggiore tutela, ulteriori o integrative, rispetto a quelle previste dal regolamento provinciale: si applica, pertanto, la disposizione del regolamento comunale che prevede una fascia di rispetto di 30 metri dal confine con abitazioni, edifici, parchi pubblici e altri luoghi pubblici per l'utilizzo di atomizzatori, rispetto alla disposizione del regolamento provinciale che prevede una fascia di soli 10 metri dai medesimi confini.

***Edilizia e urbanistica – Variante al PRG – Trasformazione da area agricola a verde pubblico – Proprietario di aree contigue – Interesse a ricorrere***

È inammissibile il ricorso promosso da un proprietario fondiario avverso una variante al PRG che abbia trasformato, da aree agricole a verde pubblico, aree limitrofe al suo terreno, e che fondi il proprio interesse ad agire sul presupposto che, in ragione della contiguità con le aree destinate a verde pubblico, non gli sarà più consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per irrorare le coltivazioni con prodotti fitosanitari, se, già prima della variante contestata, il regolamento comunale vietava l'irrorazione con atomizzatori.

**Sentenza 5 novembre 2019, n. 143 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Fornitura di prodotti – Lex specialis – Caratteristiche specifiche inderogabili dei prodotti – Clausola con effetto escludente non immediato***

La previsione del capitolato tecnico di una gara per la fornitura di prodotti che stabilisce delle caratteristiche specifiche inderogabili dei prodotti offerti non configura una cd. clausola escludente con effetto immediato, in quanto non impedisce la partecipazione alla gara e non determina, quindi, un onere di immediata impugnazione degli atti di gara da parte di chi, per effetto del mancato possesso del requisito, venga escluso dalla gara, in momento successivo.

***Appalti pubblici – Fornitura di prodotti – Lex specialis – Caratteristiche specifiche inderogabili dei prodotti – Legittimità – Pubblicazioni scientifiche***

È infondato il ricorso proposto avverso la scelta della stazione appaltante di prescrivere delle caratteristiche specifiche essenziali e inderogabili per il prodotto offerto in gara (quali l'apporto di FOS pari ad almeno 9 grammi al litro nella fornitura di prodotti per la nutrizione enterale), se la scelta è giustificata da un punto di vista scientifico, in quanto la stazione appaltante ha correttamente desunto la necessità di prescrivere tali caratteristiche dalle pubblicazioni scientifiche versate in atti (anche se datate, ma non contraddette da studi successivi); il giudice amministrativo può infatti esercitare il proprio sindacato mediante un mero controllo di legittimità delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad introdurre tali requisiti, ma non può sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione.

**Sentenza 5 novembre 2019, n. 144 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Aggiudicazione – Impugnazione – Terza classificata in graduatoria – Interesse ad agire – Carenza***

Nel ricorso avverso gli esiti di una gara d'appalto, promosso dalla società classificatasi al terzo posto nella graduatoria finale, sono inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le censure finalizzate a tutelare l'interesse pretensivo all'aggiudicazione della gara se non è provata l'utilità concreta che alla società deriverebbe dall'annullamento dell'aggiudicazione; più precisamente, la concreta utilità avrebbe potuto essere provata dimostrando che, anche la seconda classificata, se sottoposta ad accertamenti da parte della stazione appaltante (cosa che non è avvenuta), sarebbe stata esclusa, con conseguente scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente medesima.

***Appalti pubblici – Criteri di aggiudicazione – Scelta – Insindacabilità – Limiti***

La determinazione del contenuto della *lex specialis*, compresa la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione, è espressione di un potere discrezionale in base al quale l'Amministrazione può effettuare le scelte ritenute più opportune al fine del perseguimento dell'interesse pubblico, scelte che si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non risultino manifestamente irragionevoli, irrazionali,

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

arbitrarie o sproporzionate, avuto riguardo alla specificità dell'oggetto, all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non preconstituire situazioni di privilegio.

#### ***Appalti pubblici – Appalti di forniture – Criterio di aggiudicazione – Caratteristiche standardizzate dei prodotti – Criterio del prezzo più basso***

Le "caratteristiche standardizzate" dei prodotti di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b-bis), della legge provinciale n. 2 del 2016 (e all'articolo 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), che consentono all'Amministrazione di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso nelle procedure d'appalto di forniture, devono essere intese nel senso che il prodotto oggetto della fornitura può e deve essere definito in modo preciso dalla *lex specialis*, in ragione della presenza sul mercato di operatori in grado di offrire prodotti con caratteristiche analoghe. Nella fattispecie in esame, il Collegio ha ritenuto illegittimo il mancato utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ha annullato gli atti di gara, in quanto le caratteristiche del prodotto oggetto della fornitura sono state individuate dalla *lex specialis* in maniera altamente generica e hanno permesso ai concorrenti di presentare offerte notevolmente diverse tra loro.

**Sentenza 11 novembre 2019, n. 145 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

#### ***Autorizzazioni e concessioni – Esercizi pubblici – Disciplina del commercio – Disciplina urbanistico-edilizia***

In tema di esercizi pubblici, esiste una relazione tra la disciplina del commercio e quella urbanistico-edilizia: il rispetto di quest'ultima vale come requisito intrinseco di ammissibilità della domanda volta a consentire l'autorizzazione della pubblica amministrazione allo svolgimento dell'attività e il difetto dei presupposti edilizi è idoneo a fondare il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nella fattispecie all'esame del Trga, la mancanza di idonea documentazione

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

comprovante la regolarità edilizia dell'immobile, con particolare riguardo alla sua agibilità, requisito indispensabile a comprovare il possesso dei requisiti igienico-sanitari dell'immobile, legittima il divieto della pubblica amministrazione di prosecuzione dell'attività.

#### ***Autorizzazioni e concessioni – Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non aperto al pubblico – Titolo edilizio idoneo – Necessità***

In sede presentazione di SCIA per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non aperto al pubblico, l'interessato ha l'onere di produrre un titolo edilizio idoneo, al fine di dimostrare la regolarità edilizia dei locali e il possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (anche ai fini antincendio), requisiti che sono indispensabili, anche nel caso in cui la somministrazione sia riservata ai soci di un circolo privato.

#### ***Autorizzazioni e concessioni – SCIA per attività economiche – Dichiarazioni – Onere di allegare documentazione***

La SCIA si fonda su un'autovalutazione del privato, in forma di dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità penale, circa la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, necessari per svolgere una determinata attività vincolata al solo rispetto dei presupposti normativamente stabiliti; ciò non comporta che l'interessato non debba produrre documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti medesimi, come espressamente prescrivono l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e l'articolo 23 della legge n. 23 del 1992, poiché l'Amministrazione deve essere posta in grado di operare le proprie valutazioni e non è privata del diritto e del dovere di verifica, soprattutto, nei casi in cui entra in gioco una normativa tecnica complessa e articolata (come nel caso di SCIA per attività economica).

#### ***Edilizia e urbanistica – Seminterrati – Regolamento comunale – Svolgimento di attività aperte al pubblico – Necessità nulla osta autorità sanitaria – Attività di circolo privato – È ricompreso***

La previsione di un regolamento edilizio comunale che consente lo svolgimento, nei seminterrati, di attività aperte al pubblico, solo se la competente autorità sanitaria abbia accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari, offre un richiamo ad “attività aperte al pubblico” non coincidente con quella della legge provinciale di Trento che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera. Il regolamento comunale esprime una particolare cautela nell'utilizzo di seminterrati e necessariamente ricomprende tutte le attività che implicano la permanenza di un certo numero di persone, comprese quindi le attività di somministrazione di alimenti e bevande, da parte di un circolo privato, non aperto al pubblico.

**Sentenza 11 novembre 2019, n. 146 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Giustizia amministrativa – Silenzio della pubblica amministrazione – Pronuncia sulla fondatezza della pretesa – Divieto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati***

Nel ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 117 cod. proc. amm., il Collegio non può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 31, comma 3, cod. proc. amm. e pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, quando sono ancora necessari adempimenti istruttori che devono essere compiuti dall'Amministrazione, prima della decisione finale, tenuto anche conto che l'articolo 34, comma 2, cod. proc. amm. vieta espressamente al Collegio di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

**Sentenza 12 novembre 2019, n. 147 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Art. 38, comma 4, l.p. n. 3 del 2006 – Delega alla Giunta provinciale di disciplinare gli organi collegiali – Questione di illegittimità costituzionale – Non sussiste***

Il Collegio non ravvisa alcun profilo di incostituzionalità nella disposizione di cui all'articolo 38, comma 4, della legge provinciale di Trento n. 3 del 2006 – con cui il legislatore ha autorizzato la Giunta a disciplinare, con regolamento, gli organi collegiali provinciali, compresa la loro soppressione, ancorché previsti da norme di legge – in quanto la Provincia, possiede competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa; più precisamente, suddetta delega risponde alla finalità di razionalizzazione dell'apparato amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, ponendosi in linea con le misure di semplificazione dell'organizzazione, di soppressione degli organismi superflui (perseguite anche dal legislatore nazionale) e con il principio di coordinamento della finanza pubblica. La costituzionalità dell'articolo 38 non risulta scalfita nemmeno dalla circostanza che la sua attuazione abbia avuto luogo con riferimento alla materia ambientale in quanto, con la soppressione del comitato faunistico provinciale di cui alla legge provinciale n. 24 del 1991, non si è determinata alcuna deroga o peggioramento rispetto al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, posto che a livello statale non è più operante il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

**Sentenza 12 novembre 2019, n. 148 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Concorsi pubblici – Concorsi straordinari – Requisiti di partecipazione – Tre anni di servizio negli ultimi otto – Legittimità***

È legittimo e non comporta alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di accesso agli uffici pubblici e di meritocrazia, il concorso straordinario indetto dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale di Trento n. 18 del 2017, che prevede, quale requisito di partecipazione, l'aver maturato almeno tre

anni di servizio negli ultimi otto anni scolastici, in quanto la finalità di detta norma è l'assorbimento del precariato, quale esigenza di interesse pubblico preminente ed è diversa da quella del concorso pubblico ordinario di selezione delle migliori professionalità, secondo un criterio meritocratico, che risulterebbe contraddetto da restrizioni della platea dei partecipanti.

**Sentenza 12 novembre 2019, n. 149 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Concorsi pubblici – Conflitto di interessi con l'incarico da ricoprire – Ammissione del candidato – Legittimità***

La situazione di conflitto di interessi del partecipante ad un concorso pubblico rispetto al ruolo da ricoprire non può essere considerata causa di non ammissione al concorso o di esclusione dalla graduatoria, agendo unicamente, se accertata, quale ragione impeditiva dell'attribuzione dell'incarico e della sottoscrizione del relativo contratto: solo in questo momento può emergere l'attualità del conflitto di interessi, che si risolve in una situazione di incompatibilità rispetto alla posizione da ricoprire e che implica anche la possibilità che le cause che determinano il conflitto possano essere rimosse.

**Sentenza 12 novembre 2019, n. 150 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Aggiudicazione – Impugnazione – Dies a quo – Rappresentante presente alla seduta di aggiudicazione***

Il termine di decadenza di trenta giorni per proporre ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 5, cod. proc. amm. avverso l'aggiudicazione di una gara d'appalto, decorre dalla data della seduta pubblica in cui è stata disposta, nell'ipotesi di presenza, nella seduta in questione, del rappresentante all'uopo delegato della parte ricorrente.

**Sentenza 14 novembre 2019, n. 153 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione alla gara – Mancata allegazione del DURC – Presenza di autodichiarazione – Soccorso istruttorio – Legittimità***

È legittimo l'operato della stazione appaltante che, a fronte della dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'impresa partecipante circa il possesso del requisito di regolarità contributiva, senza contestuale allegazione del DURC, prevista come obbligatoria dalla *lex specialis*, abbia utilizzato l'istituto del soccorso istruttorio e richiesto l'integrazione della documentazione mancante; la regolarità contributiva non attiene né all'offerta tecnica né a quella economica e la carenza documentale, nel caso in esame, non configura una "irregolarità essenziale non sanabile", cioè tale da non consentire l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile che, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti, impedirebbe il soccorso istruttorio.

***Appalti pubblici – Piattaforma elettronica – Specifiche tecniche – Asserita mancata pubblicazione – File contenente tutti i caricamenti – Atto pubblico***

L'impresa partecipante ad una gara d'appalto telematica che, nel giudizio amministrativo, intenda sostenere che le specifiche tecniche, indispensabili per la formulazione dell'offerta, non sono state pubblicate sulla piattaforma elettronica della stazione appaltante, diversamente da quanto sostiene l'Amministrazione, ha l'onere di proporre, innanzi al giudice competente, querela di falso per smentire quanto risulta dal *file* riportante tutti i caricamenti di documenti e gli accessi alla procedura di gara in oggetto, prodotto dall'Amministrazione resistente, in quanto quest'ultimo si configura come atto pubblico, munito della forza probatoria attribuita dall'articolo 2700 cod. civ.

**Sentenza 15 novembre 2019, n. 154 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Ambiente – Tutela dagli inquinamenti – Misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica – Differenze***

Le "misure di prevenzione" di cui all'articolo 240, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono definite come iniziative atte a contrastare un evento che abbia creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente e vanno tenute



distinte dagli altri interventi previsti dal medesimo articolo, come: gli interventi di messa in sicurezza, volti a mettere in sicurezza un sito in caso di contaminazione; gli interventi di bonifica, volti ad eliminare le fonti di inquinamento o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo e gli interventi di ripristino, volti al definitivo recupero del sito alla sua fruibilità, in quanto caratterizzate da una diversa disciplina. In particolare, i soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento (ad esempio: il proprietario o il gestore del sito inquinato) sono tenuti a porre in essere esclusivamente misure di prevenzione, esistendo solo una mera facoltà di porre in essere gli altri interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, mentre il responsabile dell'inquinamento, in base al principio "chi inquina paga", ha un obbligo esteso a tutte le suddette procedure.

***Ambiente – Tutela dagli inquinamenti – Misure di prevenzione – Obbligo di provvedere – Responsabili e non dell'inquinamento – Diffida a provvedere***

L'obbligo di porre in essere le misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, il quale, se non si attiva spontaneamente, deve essere diffidato, con ordinanza motivata a provvedere, che nella provincia di Trento, è di competenza del comune territorialmente interessato; invece, i soggetti non responsabili dell'inquinamento (proprietari, gestori, ecc.), ove ne sussistano i presupposti, possono essere diffidati solo con ordinanza del Ministero dell'Ambiente, attraverso il diverso potere previsto dall'articolo 304, comma 3, del medesimo decreto legislativo, con conseguente incompetenza del Comune all'adozione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei confronti di soggetti non responsabili dell'inquinamento di un sito.

***Ambiente – Tutela dagli inquinamenti – Inquinamento per effetto scorrimento acque di falda – Procedura di bonifica – Vicinanza a SIN – Competenza***

Appartiene alla competenza del Ministro per l'ambiente la procedura volta ad impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, posti all'esterno di aree ricomprese in un sito di interesse nazionale (SIN), ma inquinati per effetto dello scorrimento delle acque di falda che trovano la loro fonte di contaminazione nel SIN

stesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 4, (che prevede che, nel caso di contaminazione di aree ricadenti in un SIN, la competenza sia ministeriale) e dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (che detta misure per impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, eliminando o isolando le fonti di inquinamento, facendo riferimento al sito nel quale si trova al fonte della contaminazione e non al sito inquinato).

**Sentenza 25 novembre 2019, n. 156 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Giustizia amministrativa – Seduta della Giunta regionale – Estratto del verbale – Non ha natura provvedimentoale – Inammissibilità del ricorso***

Non può essere assimilato ad un atto amministrativo l'estratto del verbale della seduta della Giunta regionale che rappresenta, in forma documentale, un indirizzo politico su un determinato affare, in quanto privo degli elementi formali afferenti i provvedimenti deliberativi (intestazione, preambolo, dispositivo, esiti della votazione, ecc.) e in quanto risulta omessa la fase istruttoria tecnica e contabile e la pubblicazione del provvedimento all'albo, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.

***Contabilità pubblica – Collegio dei revisori – Durata triennale – Scadenza naturale – Rinnovo dei componenti – Facoltà – Motivazione puntuale – Non necessaria***

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione è un organo di controllo interno di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, posto al servizio della Corte dei Conti, quale organo di controllo complessivo sulla finanza pubblica, che deve essere istituito secondo disposizioni che ne garantiscano la terzietà da ogni influenza politica. È legittima la scelta della Giunta regionale di dare corso, alla scadenza naturale del mandato, alla formazione di un nuovo elenco di candidati revisori da cui scegliere, per estrazione, i membri del nuovo collegio; l'articolo 34 bis, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2009 prevede la durata in carica di tre anni, con mera facoltà per la Giunta di confermare i componenti per un ulteriore mandato consecutivo, senza

quindi obbligo di puntuale motivazione, che sarebbe stata al contrario necessaria se la scelta fosse stata quella di confermare il collegio per un ulteriore mandato.

**Sentenza 26 novembre 2019, n. 157 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Pericolosità sociale – Situazione familiare dello straniero – Ponderazione di interessi***

In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, il Questore non può limitarsi a valutare, sulla base delle condanne penali e dei provvedimenti di sicurezza pubblica a suo carico e attraverso un giudizio prognostico di pericolosità sociale, che lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, ma deve formulare un giudizio esaustivo sulla situazione familiare dello stesso da cui si possano evincere le effettive ragioni in base alle quali è stato ritenuto prevalente l'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (in particolare, sull'interesse a mantenere unito il nucleo familiare dello straniero, presente sul territorio italiano), non potendosi ritenere sufficiente una motivazione solo apparente, che non dia atto dell'avvenuta ponderazione dei contrapposti interessi.

**Sentenza 26 novembre 2019, n. 158 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Sovvenzioni e contributi pubblici – Inadempimenti in fase esecutiva – Rideterminazione dell'importo – Giurisdizione del giudice ordinario***

Le controversie riguardanti la fase di erogazione o di ripetizione di un contributo pubblico, sul presupposto di presunti inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto alle condizioni e agli obblighi stabiliti in sede di erogazione e attinenti alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente denominati "revoca", "decadenza" o

“rideterminazione” dell’importo, in quanto, in tali casi, il soggetto beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo.

**Sentenza 29 novembre 2019, n. 159 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Reato paesaggistico – Accertamento di compatibilità paesaggistica – Sindacabilità Limiti***

La delibera della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di valle che respinge l’istanza di accertamento della compatibilità, ai sensi dell’articolo 181, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 42 del 2004, degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ai fini della dichiarazione di estinzione del reato paesaggistico, previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, è sindacabile, in sede giurisdizionale, solo nell’ipotesi di difetto di motivazione, illogicità manifesta o conclamato errore di fatto, poiché al giudice amministrativo non è consentito sostituirsi all’autorità preposta a valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi abusivamente eseguiti.

***Edilizia e urbanistica – Aree sottoposte a tutela paesaggistica – Alterazioni dell’assetto naturale del terreno – Divieto – Condizioni di ammissibilità – Miglioramento della qualità ambientale e notevole aumento della produttività agricola***

La previsione contenuta nell’appendice alla relazione aggiuntiva al piano urbanistico della Provincia di Trento (Aree di tutela ambientale - Criteri) – secondo cui, nei luoghi ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sono da evitare le alterazioni dell’assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti – esprime un divieto relativo e non assoluto, in quanto interventi di modifica dell’assetto naturale sono ammessi alla duplice condizione (accertata dall’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico), che siano indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente e che siano finalizzati ad aumentare notevolmente la produttività agricola (o, in alternativa,

richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria); conseguentemente, la sussistenza di una sola dei suddetti presupposti, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per assentire la realizzazione di tale tipologia di interventi.

**Decreto collegiale 29 novembre 2019, n. 161 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione provvisoria – Condizioni reddituali – Superamento nel corso del processo – Revoca dell’ammissione provvisoria***

Va disposta la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente se, nel corso del processo amministrativo, sopravvengono delle modifiche alle condizioni reddituali del nucleo familiare, tali da determinare il superamento del limite reddituale rilevante per l’ammissione, secondo quanto previsto dall’articolo 136, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (nella fattispecie in esame, il ricorrente aveva presentato autocertificazione dei redditi noti prima del 1° luglio 2019, necessariamente riferendosi ai redditi dell’anno 2017 e, nell’anno 2018, mentre il processo amministrativo era ancora in corso, i redditi hanno avuto un deciso incremento, tale da determinare il superamento della soglia reddituale richiesta).

**Sentenza 3 dicembre 2019, n. 162 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Interventi liberi – Pergolato – Manufatto di ingenti dimensioni al servizio di attività di produzione di derivati dal legname – Non si configura***

La costruzione di un manufatto di ingenti dimensioni (oltre i 230 mq di superficie e oltre i 3,60 m di altezza), con funzione continuativamente servente rispetto all’attività di produzione di derivati dal legname, necessita di permesso di costruire, in quanto non può essere definito “pergolato” che, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera c), della legge

provinciale di Trento n. 15 del 2015, rientra tra gli interventi cd. liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo.

***Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Motivazione***

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, è atto vincolato e rigidamente ancorato alla sussistenza di determinati presupposti in fatto e in diritto e non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti il ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso e tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.

**Sentenza 6 dicembre 2019, n. 163 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Sovvenzioni e contributi pubblici – Contributi per acquisto o ristrutturazione della prima casa – Legge provinciale di Trento n. 9 del 2013 – Finalità***

Le finalità dell'articolo 3 della legge provinciale di Trento n. 9 del 2013 – che prevede che la Provincia autonoma di Trento per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, promuova un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati – è quella di favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari e di promuovere sul territorio provinciale la diffusione di una cultura di materia di previdenza complementare.

***Sovvenzioni e contributi pubblici – Contributi per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa – Legge provinciale di Trento n. 9 del 2013 – Proprietà di un immobile ad uso abitativo fuori provincia – Inadeguatezza all'uso abitativo – Diniego del contributo – Legittimità***

Non è censurabile la decisione della Giunta provinciale di Trento che, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge provinciale di Trento n. 9 del 2013, ha stabilito che la concessione del contributo per acquisto di un immobile da adibire a prima casa di abitazione venga negata a chi risulti già titolare di un immobile ad uso abitativo, anche al di fuori del territorio provinciale; alla luce della finalità della legge provinciale, la proprietà di un altro immobile (adeguato o meno all'uso abitativo) vale ad escludere la necessità di intervenire con la concessione del contributo, potendosi desumere che il richiedente già disponga di una risorsa economica idonea a rappresentare, anche in una prospettiva di lungo termine, un cespite attivo della gestione familiare.

***Sovvenzioni e contributi pubblici – Contributi per acquisto o ristrutturazione della prima casa – Legge provinciale di Trento n. 9 del 2013 – Acquisto di quote di proprietà – Limiti***

È corretta l'interpretazione della legge provinciale di Trento n. 9 del 2013 (che prevede un contributo provinciale per l'acquisto della prima casa), secondo cui è possibile ricevere il contributo anche per l'acquisto *pro quota* della proprietà di un immobile, ma solo quando si è già acquisita una quota per successione *mortis causa* e si proceda all'acquisto di quote residuali di proprietà; non è possibile, invece, ottenere il contributo *pro quota* per l'acquisto di un immobile in comproprietà con terze persone.

**Sentenza 17 dicembre 2019, n. 164 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Rete di esercizi convenzionati – Prova – Termine perentorio – Stand still – Non sospende il termine perentorio***

In una gara d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, il termine perentorio stabilito dagli atti di gara per la produzione degli accordi di convenzione con gli esercenti non incorre nella sospensione prescritta dall'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la sottoscrizione del contratto (cd. "*stand still*"), posto che la *ratio* di questa disposizione è funzionale all'esigenza di consentire agli altri concorrenti di far valere i propri interessi in giudizio senza essere pregiudicati dalla stipula

del contratto e detta sospensione non può essere utilizzata per differire i termini prescritti per un preciso adempimento procedimentale.

***Appalti pubblici – Apertura delle offerte economiche – Pubblicazione del verbale della seduta contenente i dati delle offerte – Violazione principio di segretezza delle offerte – Non sussiste***

Non costituisce violazione dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 – che prevede il differimento dell'accesso e della diffusione delle offerte fino all'aggiudicazione – l'operato della stazione appaltante che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha pubblicato telematicamente, sul proprio profilo, il verbale di gara di apertura delle offerte economiche, riportante anche i ribassi offerti, seppure in una fase antecedente alla verifica dell'anomalia dell'offerta e all'aggiudicazione, posto che le offerte economiche erano già state rese note in seduta pubblica, facendo così venir meno l'esigenza di segretezza (tanto più che la disposizione che prevede il differimento dell'accesso e della diffusione delle offerte economiche fino all'aggiudicazione, si riferisce ai documenti materialmente costituenti l'offerta e non ai verbali contenenti i ribassi offerti dai concorrenti).

***Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Ribasso sul valore nominale del buono pasto – Commissione agli esercenti – Rischio d'impresa***

In una gara d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, ai sensi dell'articolo 144, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 – che prevede che il ribasso sul valore nominale del buono pasto deve essere fatto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti – all'offerta all'Amministrazione di un ribasso consistente, corrisponde una commissione pari o superiore all'esercente che decide di convenzionarsi. Pertanto, il ricorrente che offre un ribasso tanto notevole da aggiudicarsi il servizio, si assume il rischio che una commissione eccessivamente elevata determini il rifiuto di convenzionamento da parte degli esercenti potenzialmente interessati.



***Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Mancata presentazione del convenzionamento con gli esercenti – Decadenza dall’aggiudicazione – Escussione della cauzione provvisoria – Legittimità***

In una gara d’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa, è legittima l’escussione della cauzione provvisoria nei confronti del ricorrente che sia decaduto dall’aggiudicazione per non aver fornito, nei termini perentori previsti dalla *lex specialis*, il convenzionamento con il numero di esercizi dichiarato nell’offerta tecnica.

**Sentenza 17 dicembre 2019, n. 165 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Stranieri – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Condanne penali per maltrattamento verso familiari e conviventi e atti persecutori – Revoca – Motivazione sintetica – Legittimità***

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a seguito della commissione, da parte dello straniero, dei delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori, espressamente richiamati dall’articolo 380, comma 2, lettera l-ter), del cod. proc. pen., è legittima se il provvedimento palesi, anche se in maniera sintetica, purché non controversa, la valutazione svolta dalla pubblica autorità circa la prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai rimanenti elementi, indicati dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, oggetto di bilanciamento: la durata del periodo di permanenza nel territorio nazionale e l’inserimento familiare, sociale e lavorativo.

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Condanne penali per maltrattamento verso familiari e conviventi e atti persecutori – Inserimento familiare – Bilanciamento***

Ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego o di revoca del permesso di soggiorno, per lo straniero potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la valorizzazione dei vincoli familiari e l’eliminazione del giudizio negativo, come prescritto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sono esclusi

nel caso di condanna per delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori, in quanto trattasi di reati incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona, sia come singolo, sia nel proprio nucleo familiare, e con quelli che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica, della parità e della libertà della donna.

**Sentenza 17 dicembre 2019, n. 166 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Condanne penali – Esclusione di automatismi – Bilanciamento di interessi***

In sede di rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, è esclusa ogni forma di automatismo tra sopravvenute sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 380 cod. proc. pen. e il provvedimento di diniego, dovendo invece essere apprezzata, in concreto, l'eventuale pericolosità sociale dello straniero, tenendo conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato; in particolare, l'esistenza di legami familiari dello straniero e dei suoi congiunti deve essere sempre oggetto di specifico e proporzionato bilanciamento con il bene giuridico della pubblica sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali aventi copertura convenzionale (art. 8 CEDU) e tale bilanciamento deve trasparire dalla motivazione, al fine di escludere la pericolosità.

**Sentenza 17 dicembre 2019, n. 168 – Presidente R. Vigotti, Estensore A. Tassinari**

***Appalti pubblici – Servizi di pulizie – Criteri ambientali minimi – Dichiarazione di cui all'allegato B al DM 18 ottobre 2016 – Mancata produzione – Esclusione – Lex specialis – Legittimità***

In una gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia, è legittimo l'operato del sedgio di gara che, attenendosi all'espressa previsione della *lex specialis*, abbia escluso

### 3. MASSIME DELLE SENTENZE 2019

un concorrente per l'omessa produzione, nell'offerta tecnica, della dichiarazione concernente il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'allegato B del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 (*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti*) per determinati prodotti detergenti utilizzati nell'espletamento del servizio.

***Appalti pubblici – Servizi di pulizie – Criteri ambientali minimi – Dichiarazione di cui all'allegato B al DM 18 ottobre 2016 – Obbligo – Previsione normativa***

In un gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia, l'onere di presentazione, da parte dei concorrenti, della dichiarazione concernente il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'allegato B del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 (*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti*), previsto dalla *lex specialis* a pena di esclusione, discende dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che prescrive l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto ministeriale.

***Appalti pubblici – Servizi di pulizie – Dichiarazione di cui all'allegato B al DM 18 ottobre 2016 – Mancata produzione – Soccorso istruttorio – Non trova applicazione***

In una gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia, non è consentito avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione, da parte del concorrente, nell'offerta tecnica, della dichiarazione concernente il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'allegato B del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 (*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti*), in quanto l'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ne prevede il ricorso per carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia per le mancanze, le incompletezze e le irregolarità non involgenti l'offerta economica o tecnica; tale dichiarazione infatti rappresenta un documento essenziale

dell'offerta tecnica, preordinato alla tutela ambientale e all'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale.

**Sentenza 18 dicembre 2019, n. 169 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Assenza prolungata dal territorio – Revoca – Automaticità – Ratio***

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lett. d), del decreto legislativo n. 286 del 1998, è automatica, dovendo essere adottata per il solo fatto oggettivo dell'assenza ingiustificata dello straniero dall'Italia o dall'Unione Europea per il periodo indicato, rimanendo in capo all'interessato l'onere di provare che l'assenza è dipesa da gravi ragioni o da cause di forza maggiore.

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Assenza prolungata dal territorio – Mancata conoscenza della normativa – Negligenza inescusabile***

La mancata conoscenza delle regole, poste dalla legislazione italiana, in materia di immigrazione, compresa quella che non consente ai titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di allontanarsi per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi – anche se al fine di frequentare uno *stage* formativo nel Paese di provenienza – configura una negligenza inescusabile, che legittima il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.

**Sentenza 19 dicembre 2019, n. 173 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Falsità della documentazione allegata – Revoca – Procedimento penale e procedimento amministrativo – Indipendenza***

In materia di revoca del permesso di soggiorno non sussiste un rapporto di pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento amministrativo: a prescindere dall'esito del procedimento penale, l'Amministrazione può procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti rispetto al giudice penale e revocare il permesso di soggiorno ove lo ritenga necessario, purché condotta alla stregua dei criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di prova, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo; nel caso in esame, è stata accertata la falsità della documentazione allegata dall'interessato, attestante un rapporto di lavoro inesistente, al fine di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

***Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Requisiti morali – Tutela rafforzata – Automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali – Esclusione***

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, godono di una tutela rafforzata, in quanto il diniego e la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti, automaticamente, per il solo fatto che l'interessato abbia riportato sentenze penali di condanna, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.

***Stranieri – Permesso di soggiorno – – Revoca – Rilascio di un diverso permesso di soggiorno***

È illegittimo, per violazione dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il provvedimento del Questore che abbia provveduto alla revoca di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e abbia disposto l'espulsione dello straniero dal territorio italiano nel termine di quindici giorni dalla notifica, senza evidenziare l'insussistenza dei requisiti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, in sostituzione di quello revocato, e senza dare atto della pericolosità del ricorrente o delle ragioni per cui debba essere disposta l'espulsione.

**Sentenza 19 dicembre 2019, n. 174 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Ambrosi**

***Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Avvalimento – Impugnazione – Dies a quo***

A seguito dell'abrogazione del rito superaccelerato di cui all'articolo 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., il *dies a quo* di decorrenza del termine di impugnativa per l'omessa esclusione di un concorrente per mancanza dei requisiti previsti dalla *lex specialis*, coincide con la comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

***Appalti pubblici – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale – Svolgimento di servizi analoghi***

Il requisito di partecipazione relativo alla capacità economico-finanziaria, concernente il fatturato annuo medio nel settore di attività oggetto dell'appalto (art. 83, comma 1), lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016), non riguarda il fatturato conseguito nello svolgimento di servizi necessariamente identici a quelli oggetto di gara, ma di servizi rientranti in un settore di attività assimilabile; analogamente, il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016) concernente l'esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi, deve ritenersi soddisfatto ove il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto; così inteso, il concetto di "servizio analogo" garantisce un appropriato temperamento tra l'esigenza di selezionare un operatore economico qualificato e il principio di massima partecipazione alle procedure d'appalto.

***Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Avvalimento cd. "operativo" – Contratto – Descrizione puntuale delle risorse messe a disposizione – Necessità***

L'istituto dell'avvalimento cd. "operativo", secondo quanto previsto dall'articolo 89 decreto legislativo n. 50 del 2016, deve riposare su clausole contrattuali che rendano puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliata dall'impresa ausiliaria, al fine di evitare che il requisito sia attribuito in via

meramente cartolare e non effettiva (pena la nullità del contratto di avvalimento stesso); più precisamente, se il requisito richiesto è relativo all'esecuzione di un servizio analogo, a garanzia della capacità tecnico-professionale, l'avvalimento deve consentire all'ausiliata, che non possiede il requisito, di potere fruire, in maniera specifica, di tutte le risorse e dei mezzi necessari al corretto adempimento a regola d'arte del contratto d'appalto.

**Sentenza 19 dicembre 2019, n. 175 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Giustizia amministrativa – Provvedimento non più efficace – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità***

È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse un ricorso con cui si impugna un provvedimento non più temporalmente efficace, in quanto non è sufficiente la mera esigenza di assicurare la legalità dell'azione amministrativa per ritenere sussistenti i requisiti della concretezza e attualità dell'interesse ad agire; inoltre, l'individuazione di coordinate giuridiche atte ad orientare la futura attività dell'Amministrazione è preclusa al giudice amministrativo dal divieto previsto dall'articolo 30, comma 2, cod. proc. amm. di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

***Giustizia amministrativa – Provvedimento del Sindaco – Limiti all'attività di noleggio natanti da diporto – Incompetenza***

Esula dalle competenze del Sindaco l'adozione del provvedimento con cui si sono posti limiti numerici e tipologici ai natanti da diporto, utilizzabili dalla ricorrente nella sua attività di noleggio, motivato essenzialmente da esigenze inerenti la sicurezza della navigazione, che presuppongono l'esercizio del potere previsto dall'articolo 27, comma 6, del Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171 del 2005), spettante alla competente autorità della navigazione interna.

***Giustizia amministrativa – Provvedimento del Sindaco – Contrasto con le precedenti determinazioni del Comune – Eccesso di potere***

La decisione del Sindaco di negare l'autorizzazione alla posa di strutture per il deposito sulla sponda del lago di attrezzatura da parte di un'impresa di noleggio di natanti da diporto, che non indichi, in motivazione, anche le ragioni per le quali non ha confermato le precedenti autorizzazioni, risulta illegittima, per carenza assoluta di motivazione e per eccesso di potere, per contrasto con le precedenti determinazioni del Comune che aveva evidenziato i caratteri di provvisorietà e di mobilità della struttura e l'utilità al fine di evitare disordini causati dal deposito di attrezzatura sulla riva del lago.

**Sentenza 20 dicembre 2019, n. 176 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Appalti pubblici – Consultazioni preliminari – Finalità***

Le consultazioni preliminari di mercato, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (e art. 8 della legge provinciale n. 2 del 2016) si svolgono dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento di selezione del contraente; esse rappresentano uno strumento per avviare un dialogo informale con gli operatori economici esperti in uno specifico settore di mercato, al fine di acquisire le informazioni di cui l'Amministrazione è carente rispetto a determinati beni e servizi (ad esempio, l'eventuale loro infungibilità, che può costituire la premessa per derogare al principio della massima concorrenzialità nell'affidamento dei contratti pubblici).

***Appalti pubblici – Consultazioni preliminari – Onere di impugnazione – Onere di partecipazione – Non sussistenza***

Non risulta immediatamente lesivo l'avviso con cui l'Amministrazione provinciale ha attuato una consultazione preliminare, al fine di verificare l'esistenza sul mercato di un operatore economico interessato a fornire un preciso modello di elicottero, nuovo o usato, per sostituire quello incidentato, poiché la stazione appaltante non ha, in quel momento, ancora individuato la soluzione migliore; non sussiste, quindi, un onere di impugnazione per la società che ha successivamente impugnato la decisione dell'Amministrazione di indire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando,



né la stessa società era tenuta a partecipare alla consultazione preliminare, a pena di decadenza dalla possibilità di contestare le successive decisioni della stazione appaltante.

***Appalti pubblici – Impugnazione atto – Dies a quo per l’impugnazione – Pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione – Previsione normativa***

La pubblicazione telematica sul sito *web* dell’Amministrazione costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare gli estremi della conoscenza *erga omnes* dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione solo quando la stessa sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative.

***Appalti pubblici – Impugnazione atto lesivo – Dies a quo – “Piena conoscenza”***

Nel processo amministrativo la verifica circa la “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, rilevante ai sensi dell’articolo 42, comma 2, cod. proc. amm. per individuare la decorrenza del termine decadenziale per ricorrere, deve essere rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni o su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche; nel caso in esame, non rileva ai fini della “piena conoscenza” dell’atto lesivo che la ricorrente abbia dichiarato di essere venuta a conoscenza da un articolo di giornale circa il mandato, conferito dalla Giunta provinciale ai suoi dirigenti, di valutare la convenienza di acquistare un nuovo elicottero dello stesso modello di quello incidentato per ripristinare la flotta.

***Appalti pubblici – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando – Presupposti giustificativi***

L’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 consente il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, quando: la fornitura può essere garantita unicamente da un determinato operatore economico, la concorrenza è assente per “motivi tecnici” (e non a causa di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto) e non esistono soluzioni alternative ragionevoli; detti presupposti giustificativi devono essere individuati in maniera rigorosa e interpretati in modo restrittivo e spetta alla stazione appaltante l’obbligo di dimostrare l’effettiva esistenza dei presupposti stessi.

#### ***Appalti pubblici – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando – Motivi tecnici – In senso oggettivo***

È illegittimo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto della fornitura di un elicottero nuovo, di identico modello rispetto a quello da sostituire, fondato su motivazioni dalle quali non emerga la sussistenza di "motivi tecnici" di natura oggettiva, cioè di motivi legati ad insuperabili difficoltà tecniche, non imputabili all'Amministrazione, tali da determinare l'infungibilità del modello prescelto e l'impossibilità di rivolgersi ad altri fornitori per l'assenza di concorrenza sul mercato (cioè, difficoltà tecniche causate dall'applicazione delle norme sulle misure di sicurezza in materia di operazioni di volo, gestione degli equipaggi, manutenzione dei velivoli). I motivi tecnici di natura soggettiva, invocati dall'Amministrazione, cioè legati all'attuale dotazione di mezzi dell'Amministrazione (cioè, la presenza nella flotta di elicotteri dello stesso modello e marca) e alla connessa attuale organizzazione del servizio di elisoccorso, non sono sufficienti a legittimare la deroga alla gara pubblica, in considerazione del fatto che è proprio l'utilizzo di un mezzo come quello oggetto della fornitura a determinare le limitazioni tecnico-operative nella gestione del personale e dei mezzi in dotazione.

#### ***Appalti pubblici – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando – Soluzioni alternative ragionevoli – Verifica***

È illegittimo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto della fornitura di un elicottero, di identico modello rispetto a quello da sostituire, fondato su motivazioni di natura essenzialmente economica (maggiori costi organizzativi e di esercizio conseguenti all'acquisto di un modello diverso), senza un'attenta ed imparziale valutazione comparativa di tutte le possibili alternative ragionevoli, da un punto di vista tecnico ed economico, offerte dal mercato per la ricostruzione della flotta e la riorganizzazione del servizio.

**Sentenza 20 dicembre 2019, n. 177 – Presidente ed estensore R. Vigotti**

***Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Termine di decadenza – Vicende antecedenti l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo – Termine di prescrizione quinquennale***

Il termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, previsto dall'articolo 30 cod. proc. amm., non è applicabile a cause che assumano a loro presupposto vicende antecedenti all'entrata in vigore del codice stesso: in tali in casi, l'azione risarcitoria viene espressamente assoggettata solo al termine di prescrizione quinquennale, fatto salvo il principio della congrua valutazione, da parte del giudice, della rilevanza del comportamento negligente dell'interessato che non abbia provveduto ad impugnare il provvedimento negativo o non abbia attuato rimedi stragiudiziali per evitare il danno o limitarne le conseguenze.

***Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza iure sanguinis – Possibilità di svolgere attività lavorativa***

Nell'ordinamento italiano non esistono norme che disciplinino espressamente lo svolgimento di attività lavorativa da parte del titolare di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza *iure sanguinis*, di cui alla legge n. 379 del 2000 o che prevedano la convertibilità del suddetto permesso in quello per motivi di lavoro; tuttavia, (fermo restando il principio secondo cui la convertibilità dei titoli si applica nei soli casi tassativamente previsti dalla legge), è praticabile una interpretazione coerente con la tutela del fondamentale diritto al lavoro, riconosciuto come essenziale dalla Costituzione e volta a consentire ai cittadini stranieri in attesa di cittadinanza *iure sanguinis* l'indispensabile svolgimento di un'attività lavorativa, stante il *favor* per la concessione della cittadinanza italiana a questa particolare categoria di soggetti che caratterizza la relativa disciplina.

**Sentenza 20 dicembre 2019, n. 178 – Presidente R. Vigotti, Estensore C. Polidori**

***Edilizia e urbanistica – Titolo edilizio – Impugnazione – Dies a quo***

Il *dies a quo* per il decorso del termine per impugnare un permesso di costruire è da individuare nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; ovvero, nel caso si contesti il *quomodo* dell'intervento (ad esempio: violazione delle norme sulle distanze), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi dal quale risulti palese la consistenza del manufatto; tuttavia, se l'illegittimità dell'intervento non appare evidente ed emerge solo a lavori ultimati, a seguito dell'accesso al permesso di costruire e alla relativa documentazione progettuale, il termine di decadenza decorre da quest'ultimo momento.